



**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO
DELLE RETI ACQUEDOTTO N.O.R. - ANCONA**

PROGETTO:	SCALA: -	DATA: 03/03/2022
------------------	--------------------	-----------------------------------

OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE I	C.S.A PARTE I
---	----------------------

REV.	0	
	1	
	2	

Viva Servizi S.p.A.

Sede legale :

Via del Commercio, 29 - 60127 Ancona

Presidenza, Direzione ed Uffici :

Via del Commercio, 29 - 60127 Ancona

Tel. 071/2893.1 Fax 071/2893270

P.IVA e C.F. 02191980420

Capitale Sociale : €55.676.573,00

IL PROGETTISTA

Ing. Andrea De Angelis

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Giacomo Balzani

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI CONTRATTUALI - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI.....	4
PUNTO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 - Ammontare dell'appalto – Descrizione sommaria delle opere	5
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto	7
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	7
Art. 5 - Requisiti di esecuzione	9
Art. 6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	12
Art. 7 - Facoltà di sostituzione del Gestore	12
PUNTO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	12
Art. 8 - Interpretazione dei documenti contrattuali	12
Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto	13
Art. 10 - Validità territoriale del contratto.....	14
Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	14
Art. 12 - Fallimento dell'Appaltatore	14
Art. 13 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	14
Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	15
PUNTO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	16
Art. 15 - Consegna ed inizio dei lavori	16
Art. 16 - Modalità di esecuzione degli interventi (ODL) all'interno del contratto	17
Art. 17 - Modalità di comunicazione di inizio e fine intervento da OdL.....	18
Art. 18 - Termini per l'ultimazione dei lavori – Durata del contratto.....	19
Art. 19 - Opzioni e rinnovo	20
Art. 20 - Proroghe	21
Art. 21 - Lavori in esecuzione alla scadenza del contratto	21
Art. 22 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori.....	21
Art. 23 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.	22
Art. 24 - Inadempienze e Penali	23
Art. 25 - Ordine da tenersi nella conduzione dei lavori	24
Art. 26 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma	25
Art. 27 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	26
Art. 28 - Risoluzione del contratto	26
Art. 29 - Recesso	26
PUNTO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	27
Art. 30 - Anticipazione	27
Art. 31 - Pagamenti in acconto.....	28
Art. 32 - Pagamenti a saldo	30
Art. 33 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	31
Art. 34 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo	31
Art. 35 - Altre disposizioni relative ai pagamenti	31
Art. 36 - Revisione prezzi	31
Art. 37 - Anticipazione del prezzo di taluni materiali	32
Art. 38 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	32
Art. 39 - Lavori a misura.....	32
Art. 40 - Lavori a corpo	32
Art. 41 - Lavori in economia - Lavorazioni da contabilizzare con liste settimanali	33
Art. 42 - Lavori notturni e festivi	33
Art. 43 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	34
Art. 44 - Disposizioni generali relative ai prezzi.....	34
PUNTO 6 - GARANZIE	35
Art. 45 - Garanzia a corredo dell'offerta.....	35
Art. 46 - Cauzione definitiva	36
Art. 47 - Riduzione delle garanzie	37
Art. 48 - Assicurazione a carico dell'impresa.....	38
PUNTO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	39
Art. 49 - Variazioni dei lavori	39
Art. 50 - Varianti per errori od omissioni progettuali	40
Art. 51 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	40
PUNTO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	40

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

Art. 52 -	Norme di sicurezza generali.....	40
Art. 53 -	Piani di sicurezza.....	41
Art. 54 -	Piano operativo di sicurezza	41
Art. 55 -	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	41
Art. 56 -	Norme da osservare per lavori in ambienti sospetti di inquinamento e confinati.	42
PUNTO 9 -	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	42
Art. 57 -	Subappalto	42
Art. 58 -	Pagamento dei subappaltatori	43
Art. 59 -	Responsabilità in materia di subappalto e subcontratto	44
Art. 60 -	Disciplina dei noli, servizi e forniture.....	44
PUNTO 10 -	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	45
Art. 61 -	Controversie	45
Art. 62 -	Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità	45
Art. 63 -	Forma e contenuto delle riserve	45
Art. 64 -	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	45
Art. 65 -	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	46
PUNTO 11 -	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	48
Art. 66 -	Ultimazione dei lavori.....	48
Art. 67 -	Termini per Collaudo	48
Art. 68 -	Presa in consegna dei lavori ultimati e gratuita manutenzione.....	48
PUNTO 12 -	NORME FINALI	49
Art. 69 -	Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore	49
Art. 70 -	Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore	51
Art. 71 -	Forniture della Stazione Appaltante.....	52
Art. 72 -	Espropri, asservimenti e occupazioni di aree private.....	52
Art. 73 -	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione, gestione e Smaltimento terre, rocce e rifiuti.....	53
Art. 74 -	Custodia del cantiere.....	54
Art. 75 -	Cartello di cantiere	54
Art. 76 -	Spese contrattuali, imposte, tasse	54
Art. 77 -	Danni.	55
	ALLEGATO A – ELENCO MATERIALI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE	55
	ALLEGATO B – CARTELLO DI CANTIERE	56

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI CONTRATTUALI - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

PUNTO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture escluse quelle effettuate direttamente dalla stazione appaltante necessari per la realizzazione delle opere relative ai "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA":
2. Le opere da eseguirsi sono quelle necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle reti, degli impianti e delle derivazione di utenza ed in particolare per la realizzazione delle opere di scavo, rinterro, demolizione e ripristino di sovrastrutture stradali, di opere murarie ed in cemento armato di natura corrente e dimensioni limitate, di posa in opera, oppure di fornitura e posa in opera, di tubazioni e dei relativi pezzi speciali e di quant'altro necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche gestite dalla VIVA Servizi S.p.A. nel territorio del NOR Ancona.
3. **L'appalto comprende anche l'esecuzione di tutti i lavori necessari per la manutenzione e la riparazione delle tubazioni acqua potabile in cemento amianto e l'esecuzione delle opere di scavo, rinterro, demolizione e ripristino di sovrastrutture stradali, di opere murarie ed in cemento armato di natura corrente e dimensioni limitate necessari per le lavorazioni sopra indicate sulle tubazioni acqua potabile in cemento amianto con relativo smaltimento (codice CER 17 06 05) su tutto il territorio gestito dalla VIVA Servizi S.p.A.**
4. Per tutti i lavori relativi alla manutenzione ordinaria e la riparazione delle tubazioni acqua potabile, comprese le tubazioni in cemento amianto, previsti nell'appalto dovrà essere assicurato **il servizio di reperibilità con pronto intervento.**
5. Per gli interventi di pronto intervento, l'Impresa è obbligata al ricevimento dell'ordine, sia verbale sia scritto, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, sia nelle giornate feriali sia festive, a dare esecuzione delle lavorazioni in cantiere nel più breve tempo possibile e comunque **nel tempo massimo di 90 minuti** e l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo le disposizioni impartite dalla VIVA Servizi S.p.A..
6. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste escluse quelle effettuate direttamente dalla stazione appaltante, necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con riguardo anche ai particolari costruttivi nonché agli elaborati specialistici dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
7. La costruzione degli allacciamenti e dei particolari costruttivi delle opere idrauliche e di fognatura, e i ripristini saranno realizzati conformemente agli allegati particolari costruttivi tipologici che formano parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto, salvo eventuali variazioni disposte da Viva Servizi SpA nel corso dei lavori.
8. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
9. **L'appalto si configura come appalto per manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche. Le opere e i lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in località diverse e potenzialmente differenti per caratteristiche tecniche, dimensionali ed impegno organizzativo ed esecutivo. Ciascun intervento richiesto dalla Stazione Appaltante sarà affidato e specificato all'Appaltatore mediante l'emissione di apposito "Ordinativo di Lavoro" (OdL)**
10. Pertanto allo stato attuale non essendo possibile individuare fin da ora gli interventi da realizzare e la loro ubicazione, il presente Capitolato Speciale di Appalto è stato redatto tenendo conto della tipologia generale dei lavori che verranno affidati e che saranno quindi realizzati in modo frazionato in più sub-cantieri con singoli interventi di importo variabile (con classi di importi di seguito descritte) ed individuati nel loro contenuto tecnico ed esecutivo, anche se indeterminati nel loro numero e nella loro localizzazione. Gli interventi oggetto di appalto non sono puntualmente determinati nella tipologia ed esatta ubicazione ma verranno consegnati alla ditta esecutrice di volta in volta, in base alle necessità della Stazione Appaltante.
11. I citati lavori potranno essere commissionati per singoli cantieri di lavoro in funzione delle necessità tecniche di esecuzione stabilite dalla Stazione Appaltante e per ciascun intervento la Direzione Lavori procederà alla definizione delle opere da eseguirsi, senza che l'Impresa esecutrice dei lavori possa sollevare eccezione alcuna o costituire vincolo, particolarmente nei casi in cui gli Enti proprietari o conduttori o finanziatori eseguiranno in proprio alcune parti dei lavori connessi all'intervento, oppure quando la VIVA Servizi stessa procederà con personale interno o con altra ditta specializzata nello specifico settore, ad eseguire opere attinenti l'appalto.
12. In dette opere sono comprese posa in opera, accensione e conservazione di lanterne per segnalazioni notturna dei lavori, apposizione e conservazione di segnali di protezione e pericolo, adozione di tutte le disposizioni imposte dalla

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

Legge, dai vari Regolamenti nonché dal Codice della Strada in vigore, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati dai lavori.

13. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i lavori che riterrà opportuni, come pure il diritto insindacabile di stipulare, per i lavori contemplati nel presente capitolato, contratti anche con altre Imprese, per qualunque periodo e territorio. In tali casi l'aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto di esclusiva.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Somma colonna (1+2+3)
<i>importi in euro</i>		a misura	a corpo	in economia	TOTALE
A	Importo dei lavori soggetti al ribasso di gara	€ 5.000.000,00	##	##	€ 5.000.000,00
B	Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza	€ 74.748,00	##	##	€ 74.748,00
B1	Di cui Oneri per la sicurezza speciale (esclusi COVID-19)	€ 71.599,00	##	##	
B2	Di cui Oneri per la sicurezza speciale adeguamento emergenza Covid-19	€ 3.149,00	##	##	
C Importo totale o appalto (A+B)					€ 5.074.748,00
D Importo totale dell'appalto soggetto a ribasso (C-B)					€ 5.000.000,00

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo D, ottenuto dall'importo totale appalto (rigo C) detratto l'importo per gli oneri della sicurezza (rigo. B) non oggetto dell'offerta ai sensi dell'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e della legge Regione Marche 18.11.2008, n. 33.

3. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica attualmente in corso dovuta al Covid-19, la Stazione Appaltante su indicazione del CSE, in conformità alle nuove disposizioni legislative mutevoli in corso ed alle eventuali nuove linee guida messe a disposizione dagli Enti competenti, si riserva la possibilità di procedere all'eventuale aumento/diminuzione dei costi anti contagio stimati dal CSP in fase redazionale procedendo ad adeguare il PSC se del caso e con questo l'importo relativo agli "Oneri per la sicurezza speciale adeguamento emergenza Covid-19" indicato al comma 1, lettera B2, pari ad **€ 3.149,00**.

4. È previsto il non riconoscimento degli "Oneri per la sicurezza speciale adeguamento emergenza Covid-19" qualora, durante l'esecuzione del contratto, eventuali adeguamenti normativi dichiarino cessato l'obbligo di adeguamento all'emergenza COVID nei cantieri temporanei e mobili di cui al TITOLO IV del D.Lgs. 81/08.

5. Gli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sono stati preventivamente stimati in fase di progetto, ferma restando la facoltà della Viva Servizi SpA di determinare in dettaglio tali oneri in relazione alle peculiarità di ciascun intervento ordinato

6. In merito a detti oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, che saranno contabilizzati a misura per ciascun Ordinativo di Lavoro con le relative voci di Elenco Prezzi, si precisa che, qualora dagli atti contabili risulti un importo inferiore a quello preventivamente stimato, l'importo residuo potrà essere utilizzato per l'esecuzione di lavori

7. L'incidenza quantitativa delle tipologie di interventi di cui si compone l'appalto è riportata nel prospetto seguente. L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i dati storici, tenendo conto dei programmi di investimento relativi a lavori previsti per gli anni 2022-2024 e dagli interventi manutentivi straordinari che statisticamente si ritiene possano necessitare nel periodo di riferimento dell'appalto. Conseguentemente gli importi e le quantità dei singoli interventi indicati nel seguente prospetto sono puramente indicativi e potranno variare in più o in meno senza che l'Aggiudicatario possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente C.S.A e verranno pagate le sole prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando i prezzi offerti in gara

PROSPETTO DEGLI INTERVENTI STIMATI – CLASSE DEGLI INTERVENTI					
N°	Tipologia	N° interventi stimato	Importo totale EURO	Durata media cantiere Giorni lavorativi	Descrizione tipica intervento

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

1	Interventi di importo inferiore a € 500	300	110.000	Inferiore a 1 giorno	- Messa in quota chiusini - Sostituzione chiusini
2	Interventi di importo fra € 500-1.000	340	250.000	1÷2	- Riparazione tratti di lunghezza 1-2 metri di tubazione
3	Interventi di importo fra € 1.000-1.300	210	260.000	1÷2	- Realizzazione pozzetti
4	Interventi di importo fra € 1.300-1.500	160	250.000	1÷2	- Rifacimento di derivazioni di utenza dalla condotta principale o in derivazione
5	Interventi di importo fra € 1.500-1.800	220	370.000	1÷3	- Riparazione di tubazione di derivazione utenza
6	Interventi di importo fra € 1.800-2.000	155	300.000	1÷3	- Realizzazione di nuove derivazioni di utenza dalla condotta principale o in derivazione
7	Interventi di importo fra € 2.000-5.000	500	1.500.000	1÷5	- Riparazione tratti di lunghezza 2-5 metri di tubazione di derivazione - Rifacimenti tratti di acquedotto tubazione ammalorata (lunghezze inferiori a 50 metri) - Riparazione condotte acquedotto in amianto
8	Interventi di importo fra € 5.000-8.000	115	800.000	2÷5	- Rifacimenti tratti di tubazione ammalorata (lunghezze fra 50-100 metri) - Riparazioni di condotte di vario diametro
9	Interventi di importo fra € 8.000 – 10.000	40	360.000	2÷10	- Rifacimenti tratti di acquedotto - piccole estensioni (lunghezze fra 50-200 metri) - Riparazioni di condotte di grandi diametri
10	Interventi di importo fra € 10.000 – 50.000	10	300.000	5÷20	Rifacimenti tratti di acquedotto - estensioni con lunghezze oltre i 200 metri
11	Interventi di importo fra € 50.000 -150.000	5	500.000	15÷50	Rifacimenti tratti di acquedotto - estensioni con lunghezze oltre i 200 metri
TOTALE AL NETTO DELLA SICUREZZA		2.050	5.000.000,00		

- Trattandosi di lavori di pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo e di manutenzioni ordinarie e straordinarie di reti ed allacciamenti, ritenuti urgenti dalla D.LL., gli interventi che formano oggetto dell'appalto non sono definiti ed illustrati da un progetto esecutivo e possono riassumersi come appresso salvo quelle speciali disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:
 - demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore e tipo sia in aree private che pubbliche;
 - **scavo a sezione obbligata in terreno di qualunque natura e consistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per la riparazione delle tubazioni e degli impianti e per la costruzione e manutenzione dei relativi manufatti sia in aree private sia pubbliche, anche con armatura di protezione e contenimento delle pareti dello scavo tramite box di blindaggio a cassa chiusa o altri sistemi analoghi;**
 - costruzione di opere murarie quali pozzetti, cabine, ancoraggi, rifacimento di fognature e allacci fognari, ecc. sia in aree private sia pubbliche;
 - Rinterro degli scavi esclusivamente con materiale arido nuovo fornito dall'Imprenditore salvo diversa disposizione scritta della D.L.;
 - **ripristino delle pavimentazioni stradali, di qualsiasi genere, sia in aree private sia pubbliche e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale (detti ripristini potranno essere eseguiti direttamente dagli Enti preposti alla sorveglianza e alla manutenzione delle strade o dai privati o da imprese specializzate espressamente incaricate senza che l'Impresa assuntrice dei lavori possa sollevare eccezione alcuna);**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

- lavori di arte muraria di qualsiasi natura e tipo, quali: demolizioni, costruzioni in muratura o in calcestruzzo inerte o armato, intonaci, sia in aree private sia pubbliche ecc.;
- posa in opera e collaudo di tubazioni in acciaio, polietilene, PVC e ghisa e relative apparecchiature idrauliche e pezzi speciali per condotte di acquedotto sia in aree private che pubbliche;
- posa in opera e collaudo degli impianti di derivazione d'utenza interrati acqua in polietilene o in acciaio rivestito sia in aree private che pubbliche;
- posa in opera e collaudo della parte aerea in acciaio zincato degli impianti di derivazione d'utenza acqua sia in aree private che pubbliche;
- interventi di manutenzione e di riparazione sulle tubazioni acqua potabile, sia in aree private sia pubbliche in regime di pronto intervento con servizio di reperibilità;
- interventi di manutenzione e di riparazione sulle tubazioni acqua potabile in cemento amianto con relativo smaltimento, sia in aree private sia pubbliche, e prestazione di pronto intervento con servizio di reperibilità (le riparazione delle condotte in amianto sono stimate in circa 120/anno interventi)

8. Le indicazioni fornite sono da considerarsi di massima, al solo fine di consentire la necessaria valutazione delle opere da realizzare. L'esecuzione di tutti i lavori dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio della rete idrica oggetto d'intervento e, a tal proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie al fine di eliminare totalmente o, in casi speciali, ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi

9. **Con tale appalto dovrà essere assicurato anche il pronto intervento come previsto dall' Art. 1 - Oggetto dell'appalto, per la realizzazione degli interventi di manutenzione e riparazione delle reti e manufatti danneggiati.**

10. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in corso d'opera, di apportare tutte quelle varianti e modifiche esecutive che si rendano necessarie nell'interesse della riuscita tecnica ed economica delle opere, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs.18.04.2016 n. 50.

11. L'impresa non potrà avanzare per tale titolo richieste o pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi materia o specie, che non siano previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto

12. L'impresa, accettando il presente Capitolato Speciale d'Appalto, si impegna ad approntare tutte le quantità di beni e servizi che saranno richiesti dalla VIVA Servizi S.p.A. secondo le necessità che la stessa determinerà a proprio insindacabile giudizio.

13. **La stima dell'incidenza della % manodopera è del 30,016% per un importo stimato di € 1.523.236,35.**

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83, 95 e 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite

4. Saranno contabilizzate solamente le prestazioni effettivamente eseguite. Le stesse saranno liquidate applicando ai prezzi indicati nell'Elenco Prezzi il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario.

5. I lavori saranno appaltati in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con l'applicazione dei prezzi derivanti dal ribasso, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Imprenditore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori a lui affidati come specificato nel presente Capitolato.

6. I lavori in economia **sono da considerarsi eccezionali e, ove inevitabili, dovranno essere espressamente richiesti dalla Stazione Appaltante.**

ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati, come da "TABELLA A" sottostante, nella categoria prevalente:

"" OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE CLASSIFICA V

2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l'importo della predetta categoria prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro **€ 4.789.748,00**

3. I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, indicati nel bando con i relativi importi, sono riportati nel seguito

TABELLA «A»
CATEGORIA PREVALENTE - SCORPORABILI – SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

N°	Lavori di	tipologia della categoria di qualificazione	Categoria e allegato A D.P.R. n. 207 del 2010	Classifica	Importo	%	Incid. manodopera
1	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	Prevalente sub-appaltabile fino ad un massimo del 50% dell'importo	OG6	V	4.789.748,00	94,38	30,80%
2	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE	Scorporabile e subappaltabile	OG3	I	285.000,00	5,62	19,38%
TOTALE APPALTO					€ 5.074.748,00	100	30,016%
DI CUI ONERI DI SICUREZZA SPECIALE					€ 74.748,00		

4. Si precisa che l'indicazione dell'importo per categoria è valevole ai fini della determinazione della classifica SOA, potendo esso variare in aumento o in diminuzione anche più del 20% ai fini dell'esecuzione dei relativi lavori

5. Parimenti, anche gli oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza di potranno variare in aumento o in diminuzione e le relative economie potranno essere utilizzate per l'esecuzione di lavori.

6. I lavori sono subappaltabili nei limiti e con le modalità dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

7. **I contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. I lavori sono subappaltabili nei limiti e con le modalità dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.**

8. L'appalto prevede la possibilità di esecuzione di interventi e lavori in ambienti sospetti di inquinamento e/o in ambienti confinati pertanto l'Appaltatore deve disporre di una struttura ed operare conformemente a quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 e s.m.i. .

9. Ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., l'Impresa deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. .

10. Ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., è obbligatoria da parte dell'Impresa l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la seguente categoria:

• 10A – attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, classe E (fino a euro 200.000,00).

Il trasporto dei rifiuti raccolti deve essere eseguito da una Ditta in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientale per la categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate).

11. Per il servizio di trasporto dei terreni e degli altri materiali di risulta prodotti nell'esecuzione degli interventi e da conferire come rifiuti, le imprese concorrenti devono essere iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria 2bis o in alternativa nella categoria 4 o 5 classe F o superiore almeno per i seguenti EER

- 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 (fresato d'asfalto, guaine bituminose)
- 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,
- 17.05.04 terre e rocce da scavo

Qualora si ricorra al subappalto di tale attività, il subappaltatore deve essere iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria 4 o 5 classe F o superiore

12. Nei lavori relativi alla **categoria prevalente e scorporabili** rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 (white list):

- trasporto di materiale a discarica per conto terzi
- noli a freddo di macchinari
- fornitura di ferro lavorato

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

- noli a caldo
- autotrasporti per conto terzi
- guardiania dei cantieri
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

13. L'Impresa deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80, 83 e 84 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

14. L'Impresa deve, inoltre, avere disponibilità di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività di contratto.

ART. 5 - REQUISITI DI ESECUZIONE .

1. L'appaltatore dovrà possedere, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 50/16, **per tutta la durata dell'appalto i seguenti requisiti di esecuzione:**

I. Requisiti di esecuzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. 14/09/2011 n. 177:

Considerata la tipologia di prestazione oggetto dell'appalto, l'esecutore del contratto può trovarsi ad operare c.d. "ambienti sospetti di inquinamento" di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e negli "ambienti confinati" di cui all'Allegato IV, punto 3, del medesimo. Pertanto, nell'esecuzione del contratto devono essere tassativamente rispettati gli obblighi di cui al D.P.R. 14 Settembre 2011 n. 177, con particolare riferimento agli articoli 2 e 3 .

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto da imprese o lavoratori autonomi che devono risultare qualificati in ragione del possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del D.P.R. n. 177/2011.

I documenti da presentare alla Stazione Appaltante, necessari per dimostrare il possesso dei suddetti requisiti da parte dell'esecutore, sono elencati nella seguente tabella

ASPETTI DI CONFORMITÀ ALLE NORME PREVENZIONISTICHE E DEL RAPPORTO DI LAVORO	DOCUMENTI DA ACQUISIRE E VERIFICARE
Art. 2 DPR 177/11 lett. a - Attuazione integrale delle disposizioni sulla valutazione dei rischi, della sorveglianza sanitaria e della gestione delle emergenze	DVR (non è ammessa l'autocertificazione ai sensi dell'art. 29, c. 4, D.Lgs. 81/2008). Il DVR deve contemplare la specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Comunque si deve dare atto delle attività di informazione e formazione base dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (Accordo Sato Regioni). - Attestazione dell'idoneità sanitaria alla mansione dei lavoratori occupati dall'appalto - Attestati di frequenza a corsi iniziali e di aggiornamento periodico per addetti antincendio e primo soccorso
Art. 2 DPR 177/11 lett. c - Inquadramento contrattuale dei lavoratori (almeno il 30% del personale presente nel luogo confinato deve essere dipendente a tempo indeterminato o con altro contratto ma certificato)	Copia denuncia lavoratori al Centro per l'impiego o stampa estratto libro unico del lavoro
RISORSE MATERIALI	DOCUMENTI DA ACQUISIRE E VERIFICARE
Art. 2 DPR 177/11 lett. c - Anzianità del preposto (deve avere un'anzianità minima di 3 anni in lavori in ambienti confinati)	Documentazione (Atti di nomina e attestati di formazione) o autodichiarazione del datore di lavoro
Art. 2 DPR 177/11 lett. c - Anzianità dei lavoratori (il 30% della forza lavoro impiegata nel luogo confinato deve avere un'anzianità minima di 3 anni in lavori in ambienti confinati)	Documentazione o autodichiarazione del datore di lavoro attestante l'esperienza lavorativa di almeno 3 anni in ambienti confinati
Art. 2 DPR 177/11 lett. d - Informazione e formazione con verifica di apprendimento e aggiornamento (iniziale e periodica) di tutto il personale addetto ai lavori in ambienti confinati, incluso il datore di lavoro se esegue attività lavorative	Attestato di partecipazione a corso di formazione in tale materia di 16 ore e relativi aggiornamenti
Art. 2 DPR 177/11 lett. d - Addestramento relativo alle procedure di cui agli artt. 66 e 121 nonché dell'allegato IV,	Documentazione o autodichiarazione del datore di lavoro o del lavoratore autonomo attestante l'addestramento

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

D.Lgs. 81/2008 di tutto il personale addetto ai lavori in ambienti confinati, incluso il datore di lavoro se esegue attività lavorative	
Art. 2 DPR 177/11 lett. e - Addestramento sull'uso corretto dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature da adoperare nei lavori in ambienti confinati (di tutto il personale addetto ai lavori in ambienti confinati, incluso il datore di lavoro se esegue attività lavorative)	Documentazione o autodichiarazione del datore di lavoro o del lavoratore autonomo attestante l'addestramento

Considerata l'estensione del territorio e le diversità delle tipologie di interventi da effettuare nell'ambito territoriale stesso e considerato l'andamento dei lavori nei precedenti periodi, per l'esecuzione del presente appalto l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione di VIVA Servizi S.p.A., le seguenti dotazioni minime

II. Dotazione squadre e personale:

- ✓ N. 4 (quattro) Squadre tipo per tutti i giorni lavorativi.
 - Per squadra tipo deve intendersi la squadra composta da minimo n° 3 operatori (almeno uno specializzato, un qualificato ed un operaio di cui almeno uno con qualifica di escavatorista ed uno abilitato autista) tenuta ad eseguire tutti gli interventi di scavo rinnovo/riparazione delle condotte ; dotati di adeguata attrezzatura e mezzi per eseguire l'intervento.
 - Almeno una squadra tipo dovrà risultare composta da addetti qualificati per interventi su condotte in amianto abilitato, tramite specifici Corsi di Formazione secondo la vigente normativa, ad operare su tubazioni od altro materiale contenente amianto (DPR 8 agosto 1994)
 - In almeno una squadra tipo deve essere presente un addetto qualificato idraulico con patentino saldatura su PEAD
 - In almeno una squadra tipo deve essere presente un addetto qualificato idraulico con patentino saldatura su acciaio.
 - tutti gli operatori dovranno possedere l'abilitazione alla posa di segnaletica stradale ai sensi del DM 22/01/2019
 - almeno 2 squadre operative debbono essere composte da personale qualificato per lavorare in spazi confinati ai sensi del D.P.R. n. 177/2011.
 - In ciascun cantiere, e quindi per ogni squadra, dovranno tra l'altro essere presenti tutte le figure contemplate dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con le modalità prescritte nelle procedure complementari e di dettaglio contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al contratto
 - In aggiunta al personale minimo sopra elencato pari a 12 addetti, l'Appaltatore dovrà integrare le squadre con altro personale, anche come movieri, in relazione all'intervento da eseguire ed in accordo con la Direzione Lavori.
 - Eventuali variazioni o avvicendamenti del personale dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore dei Lavori prima che il personale medesimo venga impiegato in cantiere. Delle maestranze utilizzate in aggiunta o in sostituzione di quelle indicate nel vigente Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto ai sensi degli art. 17, 26 e 29 del D.lgs. 81/2008, deve essere trasmessa copia del modello UNILAV, delle attestazioni di partecipazione ai corsi specifici, a seconda della mansione ricoperta dal lavoratore, in maniera tale da non lasciare scoperte figure, per ogni squadra operativa, dei preposti e dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza, di manovratori di macchine operative, di predisposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, etc
 - Gli operai impiegati in cantiere dall'Appaltatore potranno essere allontanati se considerati dal Direttore dei Lavori non idonei alle attività da svolgere. Su ordine scritto e motivato del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà procedere alla loro sostituzione
- ✓ N. 2 Squadre tipo per il servizio di reperibilità e pronto intervento 24/24 ore per tutti i giorni dell'anno di cui
 - almeno una squadra tipo dovrà risultare composta da addetti qualificati per interventi su condotte in amianto abilitato, tramite specifici Corsi di Formazione secondo la vigente normativa, ad operare su tubazioni od altro materiale contenente amianto (DPR 8 agosto 1994)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

- ✓ dovranno essere rese disponibili, su richiesta della Stazione Appaltante con un preavviso di almeno 24 ore, le seguenti ulteriori squadre
 - n. 1 squadra-composta da minimo 2 operai per lo svolgimento gli interventi di scavo/riparazione di tipo ordinario; dotati di adeguata attrezzatura e mezzi per eseguire l'intervento;
 - ✓ dovranno essere rese disponibili, su richiesta della Stazione Appaltante con un preavviso di almeno una settimana, le seguenti ulteriori squadre
 - n. 2 squadre-composta da minimo 3 operai composte da almeno tre operai, mezzi e attrezzature per rinnovamento o estensione di rete tipo escavatore, bobcat, fresa, pompe, autocarro, furgone attrezzato ecc.;
- III. Dotazione di Attrezzature e mezzi
- ✓ Attrezzature e mezzi: L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione, con le modalità più opportune per l'organizzazione della propria impresa, i mezzi e le attrezzature necessarie (generatori elettrici, pompe autoadescenti non elettriche, battiasfalto, tagliasfalto, attrezzatura varia manuale ecc.) ad eseguire correttamente e compiutamente i lavori. A tal fine, ciascuna squadra dovrà essere composta da personale specializzato e dotata di attrezzature e mezzi necessari all'esecuzione di ogni tipologia di lavoro prevista in contratto, in modo da potere operare contemporaneamente su diversi cantieri, anche tra loro distanti, nel rispetto dei termini e dei tempi previsti in funzione della priorità d'intervento. Si precisa che i mezzi d'opera e le macchine operatrici che l'Appaltatore dovrà impiegare in cantiere per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente CSA dovranno essere muniti della relativa documentazione (carta di circolazione, dichiarazione di conformità, etc.); inoltre, i mezzi d'opera (autocarri e furgoni) dovranno essere in regola con le revisioni periodiche di cui all'art. 80 del vigente codice della strada.
 - ✓ In particolare deve essere garantita la seguente dotazione minima di n. 23 mezzi:
 - N. 1 Autocarro con cassone ribaltabile pesante portata superiore ai 120 q.li con gru;
 - N. 1 Autocarro con cassone ribaltabile pesante portata superiore ai 75 q.li con gru;
 - N. 4 Autocarri con cassone ribaltabile pesante portata superiore ai 50 q.li ;
 - N. 1 Autocarro ribaltabile con portata massima fino a 75 q.li (ingombro piccolo per interventi su strade con carreggiata inferiore ai 2,5 ml o centri storici);
 - N. 6 Mini escavatore cingolato massa complessiva da 22 fino a 65 q.li con martello demolitore e fresa ;
 - N. 1 Escavatore tipo rotante 360° con massa operativa minima 70 q.li con martello demolitore, giosagoma ed abilitato al sollevamento;
 - N. 1 Escavatore con massa operativa minima 200 q.li;
 - N. 2 Minipala tipo Bobcat completa di fresa e spazzolone;
 - N. 6 Furgoni per trasporto attrezzatura.
- IV. Dotazione di una sede operativa
- ✓ L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità per tutta la durata del contratto di una sede operativa di una superficie di almeno 200 mq all'interno del territorio di uno dei Comuni di Ancona, Camerano, Offagna, Agugliano, Polverigi, Falconara Marittima, Camerata Picena, Chiaravalle e Montemarignano. Detta sede operativa dovrà essere attrezzata con rimessa per automezzi, deposito materiali e quanto necessario per l'organizzazione del servizio di reperibilità (telefono, fax, collegamento internet e servizio di posta elettronica, sistemi di sicurezza, disponibilità 24 ore su 24 di un referente dell'impresa, ecc.).
 - ✓ Tale sede operativa dovrà essere attivata entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipula del contratto.
 - ✓ La disponibilità della sede operativa potrà essere dimostrata con un titolo giuridico idoneo a comprovarne il possesso da parte dell'appaltatore quale la proprietà, la locazione, il comodato o altro che sarà oggetto di valutazione specifica e insindacabile da parte della Stazione Appaltante.
 - ✓ La mancata dimostrazione della disponibilità di un adeguato sede operativa sarà motivo per la Stazione appaltante di giusta causa di risoluzione del contratto, se già intervenuto, o di scioglimento dal vincolo se non fosse già intervenuta la stipulazione del contratto.

2. VIVA Servizi S.p.A. non garantisce comunque che gli impegni giornalieri possano richiedere l'impiego completo della dotazione minima; ciò non può cagionare richiesta di oneri da parte dell'Appaltatore. Quindi l'Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta o chiedere risarcimenti di danni per la mancata continuità operativa e per il non utilizzo di tutte le squadre operative relative alla dotazione minima, tenuto conto che le opere da eseguire sono per loro natura frazionate

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

e che l'intervallo di tempo fra l'ultimazione di un'opera e la consegna di quella successiva potrà variare anche molto a seconda di numerosi elementi.

3. I Requisiti di esecuzione di cui al presente articolo sono “condizione necessaria” per la stipulazione del contratto d'appalto a pena della revoca dell'aggiudicazione.

ART. 6 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 184, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i. e all'art. 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018 e all'articolo Art. 49 - Variazioni dei lavori del presente capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella.

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI (ai fini della contabilità e delle variazioni lavori)						
N.	Categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori	IMPORTI			INCIDENZA %
			LAVORI [1] al netto della sicurezza	Oneri sicurezza del PSC [2]	TOTALE [1+2]	
LAVORI A MISURA						
1	OG6	Opere di scavi, rinterrati, posa tubazioni e opere in c.a. per manufatti annessi alle reti fognarie	4.720.000,00	69.748,00	4.789.748,00	94,38
		1.1 Scavi a sezione	1.500.000,00			
		1.2 Riempimenti	1.700.000,00			
		1.3 Posa in opera tubazioni	1.100.000,00			
		1.4 Opere in c.a. per manufatti annessi alle reti fognarie	489.748,00			
2	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere	280.000,00	5.000,00	285.000,00	5,62
		2.1 Finiture stradali, demolizioni e ripristini	250.000,00			
		2.2 Segnaletica stradale orizzontale	35.000,00			
		TOTALI	€ 5.000.000,00	€ 74.748,00	€ 5.074.748,00	100%

ART. 7 - FACOLTÀ DI SOSTITUZIONE DEL GESTORE

1. Si fa presente che l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – “Marche Centro – Ancona” -, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 36/94 ed alla legge regionale n. 18/98, ha affidato in via esclusiva alla VIVA Servizi S.p.A., quale Gestore, il Servizio Idrico Integrato in 43 Comuni della Regione Marche, sino alla data del 31/12/2030.

2. Qualora, a seguito della risoluzione o cessazione del rapporto di concessione di che trattasi, l'A.A.T.O. n. 2, anche prima della scadenza sopra indicata, dovesse eventualmente individuare un diverso Gestore, quest'ultimo potrà avvalersi della facoltà di subentrare nel presente contratto in sostituzione del precedente Gestore, senza che la ditta appaltatrice dei lavori possa eccepire alcunché o vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.

PUNTO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
5. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del primo comma, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine il Contratto, il Capitolato Speciale d'appalto, gli Elaborati grafici, l'Elenco prezzi e comunque dovrà essere rispettata la condizione che soddisfa in maniera più ampia le finalità dell'appalto.
6. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
7. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa

ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il bando di gara e il disciplinare di gara;
 - b) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto applicabile e non abrogato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 - c) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegare allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - d) l'elenco prezzi unitari, l'elenco voci
 - e) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni generali e specialistiche;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 09.04.2008 n.81 e s.m.i.;
 - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 del D. Lgs. 09.04.2008 n.81 e s.m.i. ;
 - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.;
 - i) le polizze di garanzia di cui agli Art. 45 - Garanzia a corredo dell'offerta e Art. 46 - Cauzione definitiva
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici oltre alle norme in materia di tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare:
 - il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e relative linee guida ANAC;
 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018;
 - il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..
 - il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. per quanto applicabile e non abrogato dal D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50;
 - la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile e non abrogato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 - la L. 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. per quanto applicabile;
 - il D.M. 145/2000, Capitolato generale di appalto dei Lavori Pubblici per quanto applicabile e non abrogato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 - la Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i..
 - la Legge Regione Marche 18.01.2008 n.33;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti
 - le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato
4. **Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

ART. 10 - VALIDITÀ TERRITORIALE DEL CONTRATTO

1. I lavori di cui al presente contratto saranno normalmente eseguiti nel territorio del Nucleo Operativo Reti Ancona dell'U.O. Reti dell'Area Operativa Acqua Potabile, comprendente i Comuni di Ancona, Camerano, Offagna, Agugliano, Polverigi, Falconara Marittima, Camerata Picena, Chiaravalle e Montemarciano.
2. La VIVA Servizi S.p.A. potrà richiedere interventi al di fuori della zona sopra individuata, fino ad un importo complessivo non superiore al 20% dell'importo contrattuale, nei territori dei Comuni nei quali la VIVA Servizi S.p.A., gestisce o potrebbe in futuro gestire il Servizio Idrico .
3. L'esecuzione di tutti i lavori necessari per la manutenzione e la riparazione delle tubazioni acqua potabile in cemento amianto e l'esecuzione delle opere di scavo, rinterro, demolizione e ripristino di sovrastrutture stradali, di opere murarie ed in cemento armato di natura corrente e dimensioni limitate necessari per le lavorazioni sopra indicate sulle tubazioni acqua potabile in cemento amianto con relativo smaltimento (codice CER 17 06 05) saranno eseguite su tutto il territorio gestito dalla VIVA Servizi S.p.A (comuni di Ancona, Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito, Montemarciano, Offagna, Arcevia, Barbara, Trecastelli, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti; Agugliano, Belvedere Ostense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro d'Alba, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra San Quirico, Staffolo, Cerreto d'Esi, Esanatoglia, Fabriano, Genga, Matelica e Sassoferrato)
4. In tali circostanze non sarà applicata alcuna maggiorazione ai prezzi di elenco.
5. I lavori svolgendosi nei territori dei Comuni sopra elencati nei quali, come detto, la VIVA Servizi S.p.A. gestisce il Servizio Idrico, non consente al momento l'individuazione delle aree e dei siti in cui dovranno essere svolti gli interventi, che di volta in volta la Direzione dei Lavori indicherà secondo le necessità operative della VIVA Servizi S.p.A.

ART. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La partecipazione alle procedure di gara e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da attestazione prevista ai sensi dell'art. 4 del D.M 7 marzo 2018 , n. 49, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 12 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 06.09.11, n. 159 e s.m.i., VIVA Servizi S.p.A. si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
2. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, in caso di fallimento si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 13 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. **La Direzione Lavori dovrà avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l'Impresa, che a tale scopo dovrà eleggere e dichiarare un efficiente recapito di telefonia mobile costantemente presidiato, a cui poter far riferimento per segnalare interventi urgenti a seguito di necessità improvvise ed un indirizzo di posta elettronica alternativa alla PEC dell'impresa per la ricezione di comunicazioni da parte della Direzione dei Lavori**
2. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa, nominato dall'Appaltatore ai sensi e nei modi di cui all'art. 6 del D.M. 145/2000, oppure da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'Appaltatore deve nominare inoltre un sostituto che durante le assenze del primo sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci.
3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. I soggetti di cui sopra, dovranno essere persone gradite alla Direzione Lavori ; l'Impresa dovrà perciò comunicare il nome per iscritto all'atto dell'inizio del contratto unitamente a quello dei più stretti collaboratori ed attendere l'accettazione da parte della Direzione Lavori . Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza.

5. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

7. **Il Direttore Tecnico di cantiere o il suo sostituto devono rendersi facilmente reperibili** affinché la Direzione Lavori possa in ogni momento trasmettere gli ordini relativi ai lavori da eseguire od a variazioni degli stessi che si rendessero necessari. **Per garantire in qualsiasi momento gli interventi di pronto intervento, l'Appaltatore deve predisporre un recapito telefonico funzionante 24 ore su 24 e garantire 24 ore su 24 (comprese festività, sabato e domenica) la disponibilità della squadra di pronto intervento munita dei mezzi d'opera e delle macchine operatrici atte a dare seguito a qualsiasi richiesta d'intervento**

8. L'Appaltatore dovrà dotare inoltre il Direttore Tecnico di cantiere od il suo sostituto di un telefono cellulare o sistemi equivalenti di comunicazione.

9. **L'Appaltatore dovrà inoltre istituire un turno di reperibilità** per le riparazioni urgenti di perdite delle tubazioni acqua potabile senza alcun compenso fisso aggiuntivo rispetto ai prezzi in Elenco assoggettati al ribasso offerto dall'Impresa.

10. Per turno di reperibilità si intende quanto segue:

Nei giorni feriali, escluso il sabato il turno va:

- dalle ore 00.00 alle ore 07.30;
 - dalle ore 12.30 alle ore 13.30;
 - dalle ore 16.30 alle ore 24.00;
- nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.
- dalle ore 00.00 alle ore 07.30;
 - dalle ore 13.30 alle ore 24.00;
- nel giorno di venerdì.

Nei giorni festivi e il sabato il turno va:

- dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Nei giorni in cui la VIVA Servizi S.p.A. osserva orario ridotto il turno va:

- dalle ore 00.00 alle ore 07.30;
- dalla fine dell'orario di lavoro della VIVA Servizi S.p.A. alle ore 24,00.

11. Qualora l'orario della VIVA Servizi S.p.A. subisse variazioni, l'Impresa dovrà uniformarsi allo stesso senza che ciò comporti variazioni ai prezzi di Elenco.

12. L'Imprenditore è obbligato a far intervenire i propri dipendenti in turno di reperibilità con i mezzi adeguati, **entro 90 (novanta) minuti primi** dal momento della chiamata. L'intervento si considera iniziato dal momento dell'arrivo presso il luogo indicato, di volta in volta, dalla Direzione lavori.

13. La non osservanza di tale termine comporta la rescissione del contratto in danno e per colpa dell'Impresa, riservandosi la VIVA Servizi S.p.A. tutte le ulteriori azioni civili e penali per le conseguenze del ritardato o mancato intervento.

ART. 14 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del D.M. 145/2000 e s.m.i..
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 .
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
5. **I materiali e gli apparati sono da sottoporre comunque alla preventiva approvazione della DL.**

PUNTO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**ART. 15 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.
2. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni debbono essere iniziate immediatamente.
4. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
5. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 1 e all'Art. 52 - Norme di sicurezza generali del presente capitolato speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 2 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
7. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni contenute al comma 1 dell'art. Art. 29 - Recesso
8. **In considerazione della particolare natura dei lavori, successivamente al verbale di consegna, verranno comunicati all'Appaltatore i lavori da realizzare o singolarmente o per gruppi. Ciascun intervento richiesto dalla Stazione Appaltante sarà affidato e specificato all'Appaltatore mediante l'emissione di apposito "Ordinativo di Lavoro" (OdL) che sarà emesso dal Direttore dei Lavori.**
9. Per ogni singolo Ordinativo di Lavoro l'Appaltatore dovrà attenersi ai programmi di massima di seguito precisati, salvo obiettivi impedimenti riconosciuti dalla Direzione Lavori. In detto periodo si intende compreso il tempo occorrente per lo svolgimento delle pratiche di occupazione temporanea del suolo pubblico e/o privato (per quanto di competenza dell'Impresa ai sensi degli articoli precedenti), per l'acquisto dei materiali tutti, per l'installazione del cantiere, per le segnalazioni stradali e per ogni altra opera necessaria alla realizzazione del lavoro commissionato.
10. **L'Impresa non potrà accampare diritti di sorta o chiedere risarcimenti di danni per la mancata continuità operativa, tenuto conto che le opere da eseguire sono per loro natura frazionate e che l'intervallo di tempo fra l'ultimazione di un'opera e la consegna di quella successiva potrà variare molto a seconda di numerosi elementi.**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

ART. 16- MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI (ODL) ALL'INTERNO DEL CONTRATTO

1. L'esecuzione degli interventi previsti nell'appalto dovrà avvenire secondo il programma cronologico che sarà determinato dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà organizzare i lavori in modo da procedere con continuità le lavorazioni e rispettare i tempi precedentemente concordati con la Direzione Lavori.
2. Ciascun intervento richiesto dalla Stazione Appaltante sarà affidato e specificato all'Appaltatore mediante l'emissione di apposito "Ordinativo di Lavoro" (OdL) che sarà emesso dal Direttore dei Lavori ed inviato a mezzo PEC all'indirizzo dell'Appaltatore.
3. **In considerazione della particolare natura dei lavori ed in particolare che trattasi di interventi per il pronto intervento o riparazione di condotte da eseguirsi con rapidità, gli ODL verranno comunicati all'Appaltatore tramite ordine scritto e/o, ordine verbale e/o telefonico e/o mail o fax o singolarmente o per gruppi.**
4. **Detti ordini scritti, fonogrammi o ordini verbali sostituiranno a tutti gli effetti, ai fini della singola opera, l'"Ordinativo di Lavoro" (OdL).**
5. **Gli Ordinativi di Lavoro verranno emessi dalla Direzione dei Lavori ogni qualvolta la stessa lo riterrà necessario, potendosi verificare anche la possibilità che tra un OdL e il successivo intervenga un periodo di inattività, senza che per questo l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.**
6. Viceversa, potranno essere richiesti più interventi che prevedono attività lavorative in cantieri anche tra loro distanti
7. Ciascun OdL, vincolante per l'Appaltatore all'atto della sua emissione, valevole quale consegna dei lavori, recherà la specifica dell'intervento da eseguire (località, modalità, priorità di intervento, etc.) e le relative prescrizioni tecniche, come meglio specificato nel prosieguo
8. L'Appaltatore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa, a meno di ordine scritto del Direttore dei Lavori
9. Il Direttore dei Lavori, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ove necessario, dovrà indicare negli ordinativi di lavoro emessi il tipo di allestimento di cantiere in funzione della tipologia e della tempistica presunta per la realizzazione degli interventi ordinati.
10. I lavori, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori contenuti nell'Ordinativo di Lavoro dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto.
11. Sarà assicurata da parte della VIVA Servizi S.p.A., per mezzo di proprio personale qualificato, ogni possibile assistenza nel fornire tutte le indicazioni tecniche relative ai lavori da eseguire e nel curare la preparazione degli eventuali materiali da fornire all'Imprenditore.
12. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione agli ordinativi emessi dalla DL, secondo la propria organizzazione ma nel rispetto del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.
13. Ciascun Ordinativo di Lavoro indicherà l'intervento affidato e riporterà, **nel caso di interventi complessi (tipicamente interventi programmati di importo superiore a € 10.000, per importi inferiori la comunicazione è quella prevista al comma 3)**, le seguenti indicazioni:
 - l'oggetto e la tipologia dell'intervento da eseguire;
 - il grado di priorità dell'intervento (pronto intervento, intervento urgente o programmato);
 - la descrizione e la consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
 - le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
 - la localizzazione esatta dell'intervento;
 - l'importo presunto dei lavori affidati con indicazione dei relativi oneri di sicurezza per l'attuazione delle misure previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - il termine ultimo per la conclusione dei lavori. In detto periodo si intende compreso il tempo occorrente per lo svolgimento delle pratiche di occupazione temporanea del suolo pubblico e/o privato (per quanto di competenza dell'Impresa), per l'acquisto dei materiali tutti, per l'installazione del cantiere, per le segnalazioni stradali e per ogni altra opera necessaria alla realizzazione del lavoro commissionato;
 - le prescrizioni riguardanti le misure e le precauzioni da adottare ai fini del rispetto delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, corredate dalla relativa documentazione (aggiornamento del PSC, etc.) qualora prevista;
 - per interventi di maggiore complessità esecutiva, per i quali il direttore dei lavori e/o il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lo riterranno opportuno, sarà allegato all'Ordinativo di Lavoro un cronoprogramma dei lavori da eseguire;
 - le eventuali indicazioni e/o prescrizioni relative alla tutela ambientale.
14. Il Direttore dei Lavori per la predisposizione del singolo OdL, qualora, in relazione alla specifica tipologia e all'entità dell'intervento da eseguire, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

(anche previo confronto con il CSE laddove necessario) o comunque a modificarle al fine di renderle quanto più aderenti ai lavori effettivamente da svolgere.

15. La programmazione degli interventi, non vincola la VIVA Servizi S.p.A., la quale potrà sempre ordinare delle modifiche a tale programmazione in funzione delle priorità di gestione della Viva Servizi SpA . La programmazione è, invece, impegnativa per la Ditta Appaltatrice la quale è responsabile del rispetto dei termini di inizio e avanzamento dei lavori ai fini della loro conclusione entro il tempo stabilito.

16. In caso di mancato rispetto dei termini per colpa della Ditta Appaltatrice, si applicano le penali previste all'Art. 24 – Inadempienze e Penali.

17. **L'esecuzione degli interventi programmati previsti negli OdL di importo stimato superiore a € 10.000 sarà in ogni caso programmato con un preavviso di almeno 5 giorni naturali e consecutivi (salvo minore tempistiche se concordate fra le parti) per dar modo all'appaltatore di organizzare il cantiere e l'approvvigionamento del materiale . L'Appaltatore dovrà organizzare i lavori in modo da procedere con continuità le lavorazioni e rispettare i tempi precedentemente concordati con la Direzione Lavori.**

18. **L'esecuzione degli interventi programmati previsti negli OdL di importo stimato superiore a € 50.000 sarà in ogni caso programmato con un preavviso di almeno 10 giorni naturali e consecutivi (salvo minore tempistiche se concordate fra le parti) per dar modo all'appaltatore di organizzare il cantiere e l'approvvigionamento del materiale . L'Appaltatore dovrà organizzare i lavori in modo da procedere con continuità le lavorazioni e rispettare i tempi precedentemente concordati con la Direzione Lavori.**

19. Nel caso siano richiesti **più di due interventi programmati** previsti negli OdL di importo stimato superiore a € 50.000,00, gli stessi saranno programmati dalla DL (salvo diversa disponibilità da parte dell'appaltatore) in maniera tale che i tempi di esecuzione non siano coincidenti.

20. Resta fermo che indipendentemente dal numero di cantieri aperti contemporaneamente, dovrà comunque essere garantita una squadra per il pronto intervento

ART. 17- MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI INIZIO E FINE INTERVENTO DA ODL

1. L'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare alla Direzione dei Lavori, il giorno e l'ora di inizio delle lavorazioni in cantiere, a prescindere da quale sia la priorità d'intervento.

2. La priorità d'intervento viene classificata in tre casistiche di seguito specificate:

priorità 01: pronto intervento

priorità 02: intervento urgente

priorità 01: intervento di manutenzione

3. I termini per l'inizio e per l'ultimazione degli interventi sono:

- **PRIORITÀ 1 PER LAVORI INERENTI LA RIPARAZIONE DI GUASTI /MESSA IN SICUREZZA CON PRONTO INTERVENTO**

- Dalle ore 00.00 alle ore 24.00, sia nelle giornate feriali sia festive, l'Appaltatore dovrà dare avvio all'effettiva esecuzione delle lavorazioni in cantiere nel tempo massimo di 90 minuti dal momento del telegramma o dalla richiesta telefonica o verbale del personale della D.L. addetto alla conduzione dei lavori e completati entro 2 (due) giorni dal loro inizio, fermo restando che il termine per la conclusione è comunque subordinato alla gravità, consistenza e dimensione dell'intervento.

- La Direzione Lavori potrà stabilire la priorità fra gli interventi quando si dovessero verificare momentanee necessità esuberanti.

- La costruzione delle varie opere murarie dovrà avere inizio con immediatezza ed eventualmente al termine degli interventi sulle condotte, comunque non oltre la giornata successiva e completati nei tempi tecnici minimi necessari.

I rinterrati dovranno iniziare una volta terminata la posa delle condotte o la loro riparazione, e dovranno essere effettuati comunque non oltre la giornata successiva, e completati nei tempi minimi necessari.

- Il ripristino del binder stradale, marciapiede, pavimenti, ecc. dovrà essere completato entro 5 (cinque) giorni dal rinterro degli scavi; l'eventuale ripristino della sovrastruttura stradale (tappeto), con eventuale fresatura, entro 90 (novanta) giorni dall'esecuzione del binder, salvo in entrambi i casi diversa disposizione da parte degli Enti proprietari delle strade. In ogni caso l'Impresa dovrà soddisfare le esigenze prioritarie, di incolumità e di uso, del traffico veicolare e pedonale.

- **PRIORITÀ 2 PER LAVORI URGENTI INERENTI LA RIPARAZIONE DI GUASTI/MESSA IN SICUREZZA**

- Per gli interventi aventi priorità 02 – interventi urgenti – l'Appaltatore dovrà dare avvio all'effettiva esecuzione delle lavorazioni in cantiere:

- entro le ore 15:00 del giorno di emissione dell'OdL, qualora questo venga comunicato all'Appaltatore entro le ore 10:00 del medesimo giorno;

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

- entro le ore 8:00 del giorno successivo all'emissione dell'OdL, qualora questo venga comunicato dopo le ore 10:00

- **PRIORITÀ 3 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE**

I lavori dovranno essere iniziati nel tempo massimo di due giorni lavorativi dal momento del OdL (telegramma o dalla richiesta telefonica o verbale del personale della D.L. addetto alla conduzione dei lavori) e completati entro 2 (due) giorni dal loro inizio, fermo restando che il termine per la conclusione è comunque subordinato alla gravità, consistenza e dimensione dell'intervento

L'esecuzione degli interventi programmati previsti negli OdL di importo stimato superiore a € 10.000 sarà in ogni caso programmato con un preavviso di almeno 5 giorni naturali

L'esecuzione degli interventi programmati previsti negli OdL di importo stimato superiore a € 50.000 sarà in ogni caso programmato con un preavviso di almeno 10 giorni naturali

L'esecuzione di tutte le restanti opere previste nell'appalto escluse quelle eseguite in pronto intervento (manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e collettori fognari) dovrà avvenire secondo il programma cronologico che sarà determinato dalla Direzione Lavori, anche in questo caso la costruzione delle varie opere murarie dovrà avere inizio una volta esaurito l'intervento effettuato dal personale dell'Impresa e comunque non oltre la giornata successiva e completati nei tempi tecnici minimi necessari, i rinterri dovranno iniziare una volta esaurito l'intervento effettuato dal personale dell'Impresa, comunque non oltre la giornata successiva, e completati nei tempi minimi necessari, il ripristino del binder stradale, marciapiede, pavimenti, ecc. dovrà essere completato entro 5 (cinque) giorni dal rinterro degli scavi; l'eventuale ripristino della sovrastruttura stradale (tappeto), con eventuale fresatura, entro 90 (novanta) giorni dall'esecuzione del binder, salvo in entrambi i casi diversa disposizione da parte degli Enti proprietari delle strade. In ogni caso l'impresa dovrà soddisfare le esigenze prioritarie, di incolumità e di uso, del traffico veicolare e pedonale.

4. Il termine per l'ultimazione dell'intervento verrà indicato nell'OdL e da esso verranno computate le penali per i ritardi, come in dettaglio definite al successivo Art. 24 – Inadempienze e Penali.

5. Il termine per l'ultimazione dei lavori, comprende i tempi necessari per l'approvvigionamento dei materiali; quelli di attesa intercorrenti tra l'esecuzione delle lavorazioni; i tempi necessari all'aggiornamento/integrazione della documentazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro, se richiesta; i tempi morti dovuti ad eventi meteorici (salvo casi eccezionali che, a richiesta dell'Appaltatore, verranno valutati a discrezione della Direzione dei Lavori) e, in generale, ciascun periodo di tempo non strettamente utile ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni in cantiere ma ad essa funzionali e/o il cui decorrere dipenda dall'organizzazione dell'Impresa appaltatrice e non da fattori e/o eventi terzi imprevedibili.

6. Ad ogni modo, un'eventuale proroga dei termini assegnati dovrà essere richiesta e motivata per iscritto dall'Appaltatore ed eventualmente accordata con determina del RUP sentito il DL.

7. La conclusione dei lavori di pronto intervento, riparazione di piccola entità dovrà essere comunicata alla DL o al suo referente, immediatamente alla loro avvenuta ultimazione.

8. La conclusione dei lavori previsti negli OdL di importo stimato superiore a € 10.000 dovrà essere comunicata tramite mail dall'Appaltatore, con indicazione dell'OdL di riferimento, al massimo entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla loro avvenuta ultimazione. A seguito della comunicazione di conclusione dei lavori, il Direttore dei Lavori potrà procedere, anche con l'ausilio del personale di assistenza, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito verbale con l'eventuale indicazione dei giorni di ritardo nell'ultimazione dei lavori. In merito a suddetta comunicazione, si precisa quanto segue:

- a) il completamento dei lavori non può essere successivo alla data di trasmissione della email di comunicazione di avvenuta ultimazione;
- b) nel caso in cui nella comunicazione l'Appaltatore indichi l'avvenuta conclusione dell'intervento in data antecedente superiore a giorni 3 (tre) naturali e consecutivi, la data di fine lavori verrà ricondotta al terzo giorno antecedente alla trasmissione della email;
- c) se entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi da detta comunicazione la Direzione dei Lavori non oppone alcun rilievo scritto, la conclusione dell'intervento si intenderà accettata pur in assenza di sopralluogo congiunto;
- d) se, a seguito della comunicazione di fine lavori, la Direzione dei Lavori oppone rilievi scritti, sarà necessario effettuare sopralluogo congiunto e, conseguentemente, redigere apposita certificazione sull'esito delle verifiche.

ART. 18 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto è fissata in 24 (**ventiquattro**) mesi decorrenti dalla data che sarà stabilita nell'apposito verbale di consegna dei lavori o anticipatamente al raggiungimento dell'importo contrattuale. Tale tempo si presume sufficiente ad esaurire la previsione di spesa comprensiva dei lavori e delle somme da erogare per la sicurezza

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

2. Dalla sottoscrizione del Contratto non deriva all'Appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo previsto per ciascuna delle singole prestazioni contrattuali e tantomeno dell'importo massimo complessivo del Contratto
3. La durata effettiva del contratto sarà il tempo minore tra la durata teorica e il periodo nel quale sarà esaurito l'importo a base d'asta. In ogni caso, il contratto non potrà avere durata superiore a 24 mesi o superare l'importo complessivo sopraddeito, salve le diminuzioni o gli aumenti nei limiti consentiti dalla normativa vigente
4. L'Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta nel caso che l'importo complessivo del contratto non sia stato interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei termini contrattuali teorici e ciò sia nel periodo iniziale che in quello rinnovato.
5. Se, data la mole di interventi richiesti, l'importo di contratto dovesse essere esaurito prima della scadenza del tempo contrattuale è facoltà di Viva Servizi S.p.A. applicare l'art. 106 del Codice, aumentando l'importo di contratto fino al quinto dell'importo originario. L'eventuale superamento dell'originario importo contrattuale non comporterà la stipulazione di un contratto aggiuntivo. Le modifiche del contratto avverranno, comunque, nei limiti ed in conformità all'art. 106 del Codice.
6. Tutti i lavori affidati all'interno del periodo di validità del contratto, per le quali non sia avvenuta l'ultimazione entro il termine di cui al comma 1, dovranno essere comunque portati a compimento nei termini assegnati dalla Direzione Lavori
7. Ove, alla data di scadenza del termine di validità contrattuale previsto fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con Ordinatori di Lavoro già emessi dalla stazione appaltante, il termine di scadenza del contratto si intenderà prorogato del tempo previsto per l'ultimazione dei lavori dal relativo contratto attuativo. Detta protrazione dei termini, che dovrà essere formalizzata dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione con apposita determina, non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatta eventualità nella determinazione dei prezzi di appalto, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
8. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della settimana lavorativa di 5 giorni (escluso sabato e domenica). Nel tempo utile fissato sono compresi ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 05/10/2010 n. 207 i giorni relativi agli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche che si quantificano in giorni 90 (novanta). Resta fermo che detto calcolo è effettuato al netto delle tempistiche per il pronto intervento/reperibilità
9. Nel caso in cui l'Appaltatore intendesse eseguire i lavori anche il sabato e domenica, **salvo i casi di pronto intervento**, dovrà chiederne autorizzazione alla Stazione Appaltante, senza per questo avere diritto ad una qualche forma di riconoscimento economico ulteriore a quella prevista dalla normale applicazione in contabilità delle voci di elenco.
10. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione di cui sopra a proprio insindacabile giudizio, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare richieste ad una qualche forma di risarcimento.
11. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.
12. In considerazione della tipologia dell'appalto se nel tempo prefissato al comma 1 non sia stato raggiunto l'importo contrattuale, ma l'esecuzione dei lavori eseguiti sia almeno pari all'80% dell'importo contrattuale complessivo, si possono delinearne, a discrezione della VIVA Servizi S.p.A., le seguenti alternative:
 - a) VIVA Servizi S.p.A. può ritenere concluso il contratto, senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché;
 - b) VIVA Servizi S.p.A., in ragione delle proprie esigenze operative, si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione di eventuali ulteriori lavori il cui importo complessivo non potrà superare la residua quota del 20%, fissando il relativo tempo necessario.
13. L'ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito certificato ai sensi di quanto previsto dall'Art. 66 -Ultimazione dei lavori del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 19 - OPZIONI E RINNOVO

1. VIVA Servizi si riserva la facoltà esercitare l'opzione di rinnovo del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs 50/16 senza peraltro alterare la natura generale dell'appalto e senza apportare alcuna modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.lgs. 50/2016.
2. È escluso il tacito rinnovo, la stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
3. Poiché l'appalto ha per oggetto le manutenzioni delle reti pubbliche di acquedotto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, Viva Servizi S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà accordare una proroga tecnica dell'appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. La

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

proroga tecnica è stimata di durata mesi sei ed importo di € 1.250.000,00. L'appaltatore non potrà muovere eccezioni di sorta e sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto, agli stessi prezzi patti e condizioni.

ART. 20 - PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui Art. 18 - Termini per l'ultimazione dei lavori
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all' Art. 18 - Termini per l'ultimazione dei lavori comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività
3. La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art. 18 - Termini per l'ultimazione dei lavori, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

ART. 21 - LAVORI IN ESECUZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

1. Ove, alla data di scadenza del termine di validità contrattuale fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con ODL già emessi dalla stazione appaltante, il termine di scadenza si intenderà prorogato del tempo previsto per l'ultimazione dei lavori indicati negli ODL.
2. Detta protrazione dei termini, che dovrà essere formalizzata dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione con apposita determina, non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatta eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
3. Non potranno essere emessi nuovi ODL dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente accordo quadro

ART. 22 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Trattandosi di lavori di manutenzione e di interventi su chiamata, non si farà luogo a sospensioni e riprese tra una commessa e l'altra; nei periodi nei quali non vi saranno commesse da eseguire, si potrà concordare una riduzione di squadre operative, senza peraltro che l'Appaltatore possa trarne motivo di richieste di ulteriori oneri
2. In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non sono prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs n. 50 del 2016; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
3. Il verbale di sospensione deve contenere quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.Lgs n. 50 del 2016 ed in particolare:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) le eventuali cautele da adottare affinché alla ripresa dei lavori gli stessi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri.
4. Il verbale di sospensione, è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
5. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità (art. 107, comma 4 del D.Lgs n. 50 del 2016); si procede comunque a norma dell'articolo 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
8. Non appena cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione, entro 5 gg dalla disposizione di ripresa lavori suddetta effettuata dal RUP il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
9. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
10. Nel caso in cui l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
11. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 26 – Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma.
13. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il risarcimento dovuto all'esecutore è quantificato in base ai seguenti criteri :
 - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento dell'importo contrattuale, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

ART. 23 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o cause di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica (art. 107, comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016); l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di necessità o le cause di pubblico interesse che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni Art. 23 - Sospensioni ordinate dal R.U.P., commi 2, 4, 7, 8 e 9, 10, 11, 12, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

opporsi alla risoluzione del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART. 24 – INADEMPIENZE E PENALI

1. Salvo il diritto della Committenza al risarcimento di eventuali ulteriori danni e/o eventuale rescissione del contratto nei casi previsti, verranno applicate in relazione alla tipologia di inadempienza le penalità di seguito indicate.
2. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. nel caso che si applica la penale, nella misura percentuale del **1% (diconsi in lettere uno per mille) dell'importo contrattuale**, in caso di:
 - a) ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo Art. 15 - Consegna ed inizio dei lavori,
 - b) ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo Art. 15 - Consegna ed inizio dei lavori, comma 6
 - c) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
 - d) **ritardo nel rispetto dei termini imposti con Ordini di Servizio dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili, danneggiati, o per la messa in sicurezza di situazioni di pericolo;**
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non è applicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 26 – Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. nel caso che i singoli lavori prescritti non fossero iniziati o completati nei termini stabiliti dagli articoli precedenti, l'Impresa incorrerà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato a insindacabile giudizio della Direzione Lavori rispetto alle tempistiche indicate negli OdL di cui all' Art. 16- Modalità di esecuzione degli interventi (ODL) all'interno **del contratto** alle seguenti penali
 - a. Ritardo sull'ultimazione dei lavori del singolo OdL: nel caso in cui i lavori non siano completamente ultimati entro il termine indicato dalla Direzione dei Lavori, si applicherà una penale giornaliera per il ritardo pari al valore massimo fra lo **1%** (diconsi in lettere uno per mille), dell'importo netto stimato del OdL ed Euro 50,00 (cinquanta/00).
 - b. Ritardo sull'avvio dei lavori del singolo OdL: nel caso in cui i lavori non siano avviati entro il termine indicato, si applicherà una penale per il ritardo pari al valore massimo fra lo **1% (diconsi in lettere uno per mille), dell'importo netto stimato del OdL ed Euro 50,00 (cinquanta/00).**
 - c. Sospensione dei lavori ad arbitrio dell'Appaltatore: Nel caso in cui l'Appaltatore sospenda arbitrariamente i lavori, in assenza di autorizzazione della DL, si applicherà una penale giornaliera pari al valore massimo **fra lo 1% (diconsi in lettere uno per mille), dell'importo netto stimato del OdL ed Euro 50,00 (cinquanta/00)**
 - d. Inosservanza dei piani di sicurezza: Oltre a quanto già previsto dalla procedura di sorveglianza disposta dal D.Lgs.81/08 e s.m.i., nel caso in cui vengano riscontrate in cantiere inadempienze in ordine al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all'attuazione dei Piani di Sicurezza, saranno applicate delle penali pecuniarie commisurate all'entità dell'inadempimento. In particolare:
 - I.inadempienze riscontrate sul singolo lavoratore (es. mancato uso dei Dispositivi di Protezione Individuale o loro inadeguatezza, mancata esposizione del tesserino di riconoscimento, mancata effettuazione delle visite mediche necessarie, etc.): in tali casi verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera, da applicarsi fino alla regolarizzazione, di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun lavoratore e per ogni inadempienza riscontrata;
 - II.inadempienze relative all'area di cantiere oltre a quelle segnalate al comma 3 (es. assenza dei Dispositivi di Protezione Collettivi, assenza del cartello di cantiere se richiesto, presenza di elementi non segnalati potenzialmente pericolosi interni all'area di cantiere o con essa interferenti, etc.): in tali casi verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera, da applicarsi fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, di Euro 100,00 (cento/00) per ciascuna inadempienza riscontrata o pericolo rilevato;
 - III.inadempienze relative ai mezzi d'opera, alle macchine operatrici e/o alle attrezzature (es. manomissione e/o estromissione dei dispositivi di sicurezza, documentazione tecnico-amministrativa

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

non in regola, etc.): in tali casi verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera, da applicarsi fino alla regolarizzazione, di Euro 100,00 (cento/00) per ciascuna inadempienza riscontrata o pericolo rilevato.

e. Mancato adempimento previsto dalla normativa in tema di gestione dei rifiuti: Per ogni mancato adempimento previsto dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti, verrà applicata una penale pecuniaria di Euro 100,00 (cento/00).

f. Mancato adempimento in genere: Per ogni mancato adempimento degli obblighi contrattuali o mancato soddisfacimento delle richieste della DL o del RPE, rilevato a verbale dalla Committenza, ed in assenza o carenza di giustificazioni in merito da parte dell'Appaltatore e debitamente accettate dalla Stazione Appaltante, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera di Euro 100,00 (cento/00) fino all'ottemperanza di ogni obbligo o al soddisfacimento di ciascuna richiesta. Tale penale si applica anche nel caso in cui sia riscontrata l'esecuzione di lavori non conformi alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, a quelle del Capitolato Prestazionale, alla descrizione delle voci di Elenco Prezzi e/o alle norme di buona tecnica in generale. Tra le possibili inadempienze soggette all'applicazione delle penali previste al superiore si annoverano, a mero titolo esemplificativo, le seguenti:

- mancata o intempestiva fornitura di dati o risposte alle richieste del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione;
- mancata o ritardata fornitura di relazioni di consistenza inerenti, soprattutto, sopralluoghi tesi ad accertare le condizioni di sicurezza e di pubblica incolumità;
- fornitura di dati insufficienti od errati;
- insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori stessi;
- mancata assistenza in fase di controllo dell'andamento dei lavori e degli interventi;
- mancata presenza in cantiere del Direttore Tecnico di Cantiere laddove sia stata espressamente richiesta dalla DL;
- assunzione di comportamenti lesivi dell'immagine della Committente.
- ogni giorno di mancata applicazione dei segnali stradali/ cartelli di sicurezza e cantiere (salvo i casi previsti al comma 2) ;
- ogni giorno di mancata sorveglianza ed accensione delle lanterne;
- nei casi di insufficienza per il servizio di pronto intervento (ritardo di presentazione, scarsità di mezzi, ecc.).

6. Agli effetti della determinazione dei giorni di ritardo per l'applicazione della penale faranno fede la data di inizio lavori, la data effettiva di fine lavori e la data prevista di fine lavori riportata nel ODL dello specifico lavoro.

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

8. L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti o gli ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo, che saranno anch'essi detratti dallo stato d'avanzamento in questione

9. Nel caso di qualsivoglia inadempienza dell'Appaltatore, oltre all'applicazione delle penali previste, la Stazione appaltante potrà senza formalità ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli oltre alle penalità maturate l'eventuale maggiore costo che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto ed ogni altro danno provocato dal ritardo

10. L'applicazione delle penali non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto

11. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo Art. 28 - Risoluzione del contratto del presente Capitolato Speciale d'appalto in materia di risoluzione del contratto.

ART. 25 – ORDINE DA TENERSI NELLA CONDUZIONE DEI LAVORI

1. In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché questo, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante e che il tutto si svolge nel rispetto di quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento.

2. La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente,

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 26 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

1. Stante la tipologia di appalto il cronoprogramma di progetto dell'intervento è quello riportato all'interno del PSC, allegato al contratto, che suddivide convenzionalmente i lavori da eseguire per ogni lavorazione, con andamento lineare e costante, decorrente dalla data di consegna dei medesimi lavori. Il cronoprogramma deve intendersi quindi decorrente dalla data di effettiva consegna lavori
2. Per gli interventi programmati previsti negli OdL di importo stimato superiore a € 50.000, entro **5 (cinque) giorni** dalla comunicazione del OdL, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione. Nella redazione del programma, l'Appaltatore è tenuto altresì a considerare il coordinamento dei lavori con la realizzazione di opere non comprese nel presente appalto e con le autorizzazioni, qualora si rendessero necessarie, di chiusura al traffico veicolare nell'area del cantiere senza il diritto di farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In caso di consegna parziale delle aree, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma in modo da prevedere, l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle aree disponibili, con indicazione del termine massimo entro il quale, per il rispetto dei termini contrattuali, debbono essere iniziate le opere ricadenti nelle aree non comprese nella categoria iniziale.
3. Il programma a esecutivo dei lavori di cui al comma 2 deve essere approvato dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
4. Qualora il programma così sottoposto non riportasse l'approvazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà adeguarlo alle direttive ricevute entro il termine fissato dalla Direzione Lavori, senza poter avanzare nessuna richiesta di compensi o accampare alcun particolare diritto
5. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di ordinare l'esecuzione anticipata di determinati lavori o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
6. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
7. I programmi saranno oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d'opera ovvero quando per qualsiasi ragione il programma generale debba essere aggiornato.
8. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4.
9. Per il recupero di eventuali slittamenti che si dovessero verificare, la medesima Impresa dovrà aggiornare il programma e potenziare la sua organizzazione incrementando i mezzi, la manodopera e quanto altro necessario per consentire l'ultimazione del lavoro nei termini previsti senza per questo avere nulla a pretendere.
10. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, nei modi e con gli effetti stabiliti dal relativo articolo o, in ipotesi di consegna in via d'urgenza, di non stipulare il Contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

11. Il programma mentre non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione e ogni altra modalità.

ART. 27 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e sospensioni di cui all' Art. 20 - Proroghe e Art. 23 - Sospensioni ordinate dal R.U.P. per la disapplicazione delle penali di cui all' Art. 24 – Inadempienze e Penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 28 - Risoluzione del contratto .

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i
2. L'eventuale grave ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiori a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo Art. 24 – Inadempienze e Penali comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
5. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ART. 29 - RECESSO

1. Per il recesso del contratto si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i
2. Qualora la consegna, di cui all'art. Art. 15 - Consegna ed inizio dei lavori, avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 3. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 4. La stazione appaltante indica quali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore:

- mancanza di necessaria autorizzazione non precedentemente acquisita
- lavorazioni urgenti da effettuarsi a cura della stazione appaltante in conflitto/interferenza con il prosieguo delle lavorazioni in appalto.

3. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti pari alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

4. Nei casi previsti dai commi 2, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

6. Oltre alle somme espressamente previste dal comma 2, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso

7. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 4 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

8. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo appaltatore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

PUNTO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 30 – ANTICIPAZIONE

1. Per l'anticipazione valgono le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 207, comma 1, del D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito nella Legge 17.07.2020 n. 77, l'anticipazione può essere erogata, su richiesta dell'appaltatore, fino al 20 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziata per ogni singolo intervento, a disposizione della stazione appaltante, fermo restando la presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
3. L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dell'effettivo inizio dei lavori (**ovvero dalla prima data di avvio cantiere assegnato con "Ordinativo di Lavoro" OdL di cui all'Art. 16-** Modalità di esecuzione degli interventi (ODL) all'interno del contratto.), a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto d'appalto. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. L'importo anticipato sarà recuperato progressivamente da Viva Servizi tenendo conto del cronoprogramma dei lavori. Il recupero progressivo dell'anticipazione sarà effettuato sull'importo risultante da ogni stato di avanzamento lavori
5. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente
6. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso. Il recupero progressivo dell'anticipazione sarà effettuato sull'importo risultante da ogni stato di avanzamento lavori a prescindere dalla quota effettivamente eseguita da ciascun componente del raggruppamento in quello stesso stato di avanzamento

7. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

8. Con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui all'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2017 e all'art. 49, essa deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del 19.01.2018, n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico (schema tipo 1.3 o 1.3.1 se più garanti) ed è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio da parte dell'appaltatore. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

9. La corresponsione dell'anticipazione verrà effettuata a seguito di emissione di "Certificato di pagamento per anticipazione".

10. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni nell'ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del pagamento, Viva Servizi sospenderà, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione.

ART. 31 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Per la tenuta della contabilità saranno seguite in via generale le norme vigenti per le Opere Pubbliche, con le specificazioni seguenti richieste dalla particolare natura dell'appalto. La Direzione Lavori provvederà a predisporre per ogni lavoro eseguito un documento (in aggiunta al libretto delle misure) costituito da apposito modulo, dove saranno iscritte la data e l'ora di consegna, la data e l'ora di inizio e di fine lavoro, il luogo, la motivazione, tutte le misure significative, le forniture, il tipo di riparazione, i trasporti, le eventuali prestazioni in economia e quant'altro possa essere occorso.

2. Le voci di ogni singolo lavoro OdL saranno annotate in modo da ottenere il costo del singolo intervento

3. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli Art. 39 - Lavori a misura, Art. 40- Lavori a corpo, Art. 41 - Lavori in economia, Art. 42 - Lavori notturni e festivi, Art. 43 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera, conteggiato sulla base dell'offerta a prezzi unitari (se offerta a prezzi unitari) o al netto del ribasso di gara (se ribasso sull'elenco prezzi unitari), delle ritenute di Legge di cui al seguente comma 4, delle eventuali detrazioni e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo minimo **pari al 6% (sei per cento) dell'importo contrattuale** come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'art.14 del Decreto 7 Marzo 2018 n.49.

4. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 3:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all' Art. 2 - Ammontare dell'appalto – Descrizione sommaria delle opere
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, prescritta dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, pari allo 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti e del recupero progressivo dell'anticipazione di cui all'Art. 30 – Anticipazione

5. A fine lavori viene rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dal limite di importo disposto per gli stati di avanzamento, **fino ad un massimo del 97% (novantasette per cento)** dell'importo contrattualmente eseguito. **In ogni caso il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari ad almeno il 3% (tre per cento) dell'importo contrattuale**, fatte salve le trattenute di legge, gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi precedenti. Per consentire il rispetto della predetta percentuale, l'amministrazione aggiudicatrice può operare idonee trattenute anche dai SAL precedenti all'ultimo.

6. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati

7. Ai sensi dell'Allegato XV, punto 4.1.6 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato d'avanzamento dei lavori sarà liquidato dal Direttore dei lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

8. Ai sensi dell'art. 113-bis D.Lgs. 50/2016
- comma 1-bis. fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
 - comma 1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.
 - comma 1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
9. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, accertate dal Direttore dei lavori mediante la sottoscrizione dei documenti contabili nel rispetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018 e dell'art.12 della Legge Regione Marche n. 33 del 18/11/2008
- il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori conformemente all'articolo 14 del Decreto 7 Marzo 2018 n.49 che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - Il Direttore dei Lavori sottopone la documentazione contabile ed il Registro di Contabilità all'appaltatore per la sottoscrizione
 - Il Direttore dei lavori trasmette prontamente la documentazione contabile al RUP il quale emette contestualmente all'adozione di ogni stato avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi, il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto 7 Marzo 2018 n.49, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata l'eventuale ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'Art. 30 – Anticipazione
 - ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità
10. Il Responsabile del Procedimento rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori e dunque **solo dopo aver ottenuto:**
- la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva rilasciata dagli enti previdenziali competenti, sia relativa al personale dell'Appaltatore che a quello delle imprese subappaltatrici, dove risultano regolari, mediante invio di richiesta telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto;
 - la dichiarazione dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori di avvenuto pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto affidato (art. 30, comma 6, D.Lgs. 50/2016); (
 - copia, da parte dell'Appaltatore, delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti agli eventuali subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, relative allo stato di avanzamento precedentemente contabilizzato;
11. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni a favore dell'Appaltatore dietro presentazione di regolare fattura.
12. In caso di inadempienza contributiva e nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto da parte dell'appaltatore o di eventuali subappaltatori, si procederà con le modalità indicate dall'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
13. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
14. Qualora decorra un periodo superiore a 45 giorni fra la conclusione di un intervento e l'emissione di un nuovo OdL, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede, su espressa richiesta formulata dall'appaltatore, alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
15. L'importo di eventuali lavori contestati e non eseguiti a perfetta regola d'arte sarà decurtato dall'importo dovuto all'Appaltatore in occasione del primo SAL utile; tale importo sarà eventualmente liquidato una volta definite le contestazioni.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

16. Al fine di consentire Alla Viva Servizi SpA la corresponsione degli acconti l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

17. I termini di pagamento degli acconti decorrenti dall'adozione del SAL restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'amministrazione.

18. In presenza di un contratto di subappalto autorizzato, il pagamento degli acconti ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori, è condizionato alla presentazione al direttore dei lavori e al committente, della fattura elettronica dell'appaltatore e delle fatture elettroniche (formato .xml) dei subappaltatori, intestate all'appaltatore, corredate dalla dichiarazione dell'appaltatore di conferma degli importi netti spettanti ai singoli subappaltatori (la dichiarazione - da trasmettere via PEC al committente - può essere sostituita dalla sottoscrizione dell'appaltatore dell'apposito modello predisposto dal direttore dei lavori, che contiene tali informazioni). Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni nell'ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del pagamento, l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore.

19. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, salvo casi particolari o laddove non sia tecnicamente possibile, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità al Decreto Ministeriale 49/2018 che introduce l'obbligo di gestione della contabilità di cantiere informatizzata ed ai sensi dell'articolo 52 del Codice degli appalti che dispone che tutte le comunicazioni relative ad appalti pubblici avvengano in forma digitalizzata. Per quanto sopra i termini indicati al presente articolo decorrono dalla data di consegna (ricevuta di consegna) della PEC di trasmissione della documentazione contabile debitamente sottoscritta con firma digitale.

ART. 32 – PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al "Responsabile del procedimento". Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.

2. Ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del "Responsabile del procedimento", entro il termine perentorio di **30 giorni**; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. All'atto della firma, l'appaltatore non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. n. 50/2016 o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del d.lgs. 50/2016. Il "Responsabile del procedimento" formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. Per quanto non diversamente previsto si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. e) del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

3. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro i successivi 30 (trenta) giorni dall'emissione dell'esito positivo del Certificato di Collaudo provvisorio a favore dell'Appaltatore dietro presentazione di regolare fattura. Al fine di consentire all'amministrazione il pagamento della rata di saldo l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti. I termini di pagamento della rata di saldo, decorrenti dall'esito positivo del certificato di collaudo provvisorio, restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del mandato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'amministrazione. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione Certificato di Collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (**ovvero non inferiore a ventiquattro mesi**), come previsto dall'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

4. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento della rata a saldo comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002.

5. Il "certificato di pagamento" e il pagamento della rata di saldo, non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile. Il pagamento della rata di saldo viene disposto previa costituzione di garanzia fideiussoria prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e conforme allo schema tipo 1.4 o 1.4.1 del Decreto del 19.01.2018, n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

7. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità al Decreto Ministeriale 49/2018 che introduce l'obbligo di gestione della contabilità di cantiere informatizzata ed ai sensi dell'articolo 52 del Codice degli appalti che dispone che tutte le comunicazioni relative ad appalti pubblici avvengano in forma digitalizzata. Per quanto sopra i termini indicati al presente articolo comma 2 decorrono dalla data di consegna (ricevuta di consegna) della PEC di trasmissione della documentazione contabile.

ART. 33 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento dei corrispettivi d'appalto e di cui all' Art. 31 – Pagamenti in acconto comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002
2. Gli eventuali ritardi nei pagamenti per imprevedibili difficoltà non daranno diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare l'andamento dei lavori.

ART. 34 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento della rata a saldo di cui Art. 32 – Pagamenti a saldo, comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002

ART. 35 - ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AI PAGAMENTI

1. In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 ogni transazione relativa all'appalto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario dedicato che dovrà essere indicato dall'appaltatore in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo l'appaltatore fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il Codice Fiscale dei soggetti delegati a operare sul conto corrente stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dalla Stazione appaltante esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'appaltatore.
2. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.2008 e tenendo conto della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, n. 29 del 08.10.2009, e la n. 27 del 23.09.2011, nonché del comma 986 della L. 205/2017 la Stazione appaltante non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 qualora dalle verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

ART. 36 - REVISIONE PREZZI

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
2. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
3. La compensazione di cui al comma 2 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

5. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

6. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

7. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

8. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 4 e 5.

9. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 37 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi

ART. 38 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d); ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

3. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

PUNTO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**ART. 39 - LAVORI A MISURA**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non saranno comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto, quindi difformi da quelle che sono le prescrizioni circa la valutazione delle opere stesse in contabilità (contenute nel presente capitolato), se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto del presente capitolato speciale.

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio

ART. 40- LAVORI A CORPO

1. Non sono previsti lavori a corpo

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

2. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici, pozzetti prefabbricati, opere minori semplici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo

3. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art. 49 - Variazioni dei lavori e Art. 50 - Varianti per errori od omissioni progettuali, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".

4. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

5. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

6. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di affidamento del singolo intervento, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro.

7. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di consegna del singolo intervento, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dell'intervento.

ART. 41 - LAVORI IN ECONOMIA - LAVORAZIONI DA CONTABILIZZARE CON LISTE SETTIMANALI

1. Le prestazioni e forniture in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno essere disposti **solo su espressa richiesta della Direzione Lavori**.

2. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dall'art.14 comma 3 del Decreto n.49 del 07-03-18

1. Per l'esecuzione delle opere in economia l'Appaltatore è tenuto a fornire, entro i termini di cui all'

2. Art. 16- Modalità di esecuzione degli interventi (ODL) all'interno **del contratto**, dal ricevimento dell'ordine scritto ed anche prima su semplice ordine verbale in caso d'urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e le maestranze che gli fossero richiesti. Qualora l'Appaltatore non vi provveda con la necessaria tempestività, la Stazione Appaltante potrà senza formalità ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitando allo stesso le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

3. Gli operai dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari per il loro regolare funzionamento.

4. Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

5. Le forniture dei materiali e noli verranno pagati applicando i prezzi del vigente "Elenco Prezzi della Regione Marche" al netto del ribasso di gara contrattuale.

6. I noli verranno pagati applicando i prezzi del vigente "Elenco Prezzi della Regione Marche", maggiorati, del 15% per spese generali e del 10% per utile di Impresa (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) con applicazione del ribasso di gara esclusivamente su questi ultimi due addendi

7. Per la mano d'opera verranno applicate le tariffe ufficiali Collegio dei Costruttori Edili in vigore nella provincia di Ancona al momento della prestazione, maggiorati del 15% per spese generali e del 10% per utile di Impresa con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

8. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

ART. 42 - LAVORI NOTTURNI E FESTIVI

1. Per particolari condizioni dettate da fattori ambientali, di lavoro, di traffico veicolare e quanto altro possa essere causa di impedimento la Stazione Appaltante può ordinare alla ditta appaltatrice, **oltre i casi del pronto intervento**, l'esecuzione di interventi nelle ore notturne o nelle giornate festive.

2. Con riferimento all'art. 19 del C.C.N. dei lavoratori edili, per i lavori programmati **o di pronto intervento da eseguirsi in ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)**, su ordine della Direzione Lavori, si fissa quanto segue:

- alla mano d'opera in economia si applicherà la maggiorazione del **28%** prevista dal C.C.N.L. degli edili;

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

- ai lavori a misura, prendendo a riferimento le tabelle n. 11 o 12 o 13 pubblicata con D.M. 11 dicembre 1978, si applicherà la maggiorazione del **28%** (C.C.N.L.) sul 30% dell'importo e del 10% (difficoltà operative e minore produttività) sul restante 70%.
3. Per i lavori da eseguirsi in **giorni festivi per i lavori programmati o di pronto intervento**, su ordine della Direzione Lavori, si fissa quanto segue:
- alla mano d'opera in economia si applicherà la maggiorazione del 45% prevista dal C.C.N.L. degli edili;
 - ai lavori a misura, prendendo a riferimento le tabelle n. 11 o 12 o 13, pubblicata con D.M. 11 dicembre 1978, si applicherà la maggiorazione del 45% (C.C.N.L.) sul 30% dell'importo e del 10% (difficoltà operative e minore produttività) sul restante 70%. Nel caso in cui la Direzione Lavori richieda il riposo compensativo durante il giorno feriale successivo, la maggiorazione da applicarsi nelle modalità sopradescritte sarà pari al 8% anziché del 45%.

ART. 43 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. I materiali a piè d'opera se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all'articolo anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori.

ART. 44 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

1. I prezzi contrattuali, in base ai quali verranno pagati i lavori comprendono:
 - per i materiali:**
ogni spesa per fornitura, trasporto, carico e scarico, noli, perdite, sfridi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del cantiere;
 - per gli operai o mezzi d'opera:**
ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e di utensili del mestiere, le quote per assicurazioni sociali ed infortuni ed ogni altra maggiorazione di Legge, l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, le spese generali, l'utile dell'Imprenditore, le spese di illuminazione del cantiere di lavoro in caso di lavoro notturno ed ogni altro onere;
 - per i noli:**
ogni spesa per l'esecuzione della prestazione;
 - per i lavori:**
tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, le indennità di cava, di trasferimento dei cantieri in qualsiasi luogo stabilito dalla D.L. nell'ambito dei territori comunali indicati, le occupazioni temporanee in zone diverse, i mezzi d'opera provvisori e di manovra (nessuno escluso), carichi, pesature, trasporti e scarichi (in ascesa e discesa), livellamento, allineamento e ricalzo delle tubazioni dopo eseguita la posa, le spese per rilievi, tracciati, verifiche esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di certificato di collaudo, il tracciamento e conservazione dei picchetti, le spese per il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali forniti dalla Committente dai depositi indicati dalla stessa al cantiere di lavoro, le spese generali così come definite dall'art. 32, comma 4 del D.P.R. 207/2010, l'utile dell'Imprenditore ed in generale tutto quanto occorre per dare i lavori compiuti nel modo prescritto ed a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Imprenditore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi.
È compreso anche l'onere per la posa di una idonea e regolare segnalazione stradale, della quale dovrà provvedere al mantenimento, nel caso di occupazione parziale della carreggiata, quando la parte libera di essa permette il transito di una corrente veicolare alla volta, è compreso l'onere della segnalazione manuale da parte di uno o più addetti o dell'installazione di un semaforo a tre luci debitamente segnalato.
2. Ai sensi della Legge Regionale Marche 18 Novembre 2008, n. 33 sono da considerarsi costi della sicurezza inclusi nei prezzi:
 - le recinzioni e le delimitazioni ordinarie complete dei vari accessi all'area dei lavori;
 - la segnaletica di sicurezza;
 - la predisposizione della viabilità di cantiere e dei percorsi pedonali in condizioni di ordinarietà;
 - i servizi igienici assistenziali di cantiere;
 - gli impianti di terra contro i contatti indiretti;
 - i dispositivi di protezione individuale comunemente utilizzati, quali: il casco, i guanti protettivi, le scarpe antinfortunistiche, gli otoprotettori ordinari e i facciali filtranti;
 - i presidi sanitari quali il pacchetto o la cassetta di medicazione, esclusa la camera di medicazione;

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

- i mezzi estinguenti per la prevenzione incendi;
 - gli apprestamenti specificatamente contemplati nelle singole voci del prezzario;
 - gli oneri per la redazione del POS, del PIMUS, del piano di lavoro nella bonifica dall'amianto, del piano per estese demolizioni e di ogni altro simile adempimento posto dalle vigenti disposizioni a carico dell'esecutore;
 - gli altri oneri generali della sicurezza, quali: la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione dei lavoratori, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, derivanti dall'attuazione della contrattazione collettiva e territoriale;
 - gli oneri della sicurezza derivanti dalla applicazione degli accordi collettivi nazionali e territoriali, quale la contribuzione per gli organismi paritetici, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
3. Tutti i prezzi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e da ogni condizione di lavoro (dimensione della strada, stato del terreno, tipo ed intensità di traffico, presenza di altri cantieri, presenza di linee aeree ed interrate, ecc.).
4. Resta stabilito che per ogni categoria di lavoro verrà contabilizzato il minimo tra quello ordinato e quello eseguito (se accettato dalla D.L.). Non verranno perciò computate quantità eccedenti quelle ordinate dalla Direzione dei Lavori e non verranno contabilizzati né pagati lavori, materiali e rifiniture migliori od eccedenti quanto occorre o quanto ordinato ancorché la Stazione Appaltante possa trarne vantaggi.
5. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, si definiscono i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
- a) desumendoli dal prezzario della Regionale Marche in vigore,
 - b) raggugiandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta

PUNTO 6 - GARANZIE

ART. 45 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

1. L'offerta è corredata da:
 - a. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice degli appalti, pari al 2% del prezzo base di gara e precisamente di importo pari a **€ 101.494,96**
 - b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
 - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;
 - fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

5. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp
1. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- a. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
 - c. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
 - d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - e. prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - f. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
2. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
3. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
5. La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore dovranno essere prodotti nelle modalità e nelle forme indicate nel disciplinare di gara.

ART. 46 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, l'esecutore dei lavori dovrà costituire una garanzia fideiussoria, conforme allo schema tipo (schema 1.2 o schema 1.2.1 in caso di più garanti) approvato con Decreto del 19.01.2018, n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (diecipercento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso offerto superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Al solo fine della determinazione degli eventuali punti percentuali di incremento della citata garanzia fideiussoria, il ribasso che risulti composto da decimali verrà considerato con arrotondamento all'unità superiore.
2. Nel caso in cui l'importo contrattuale subisca variazioni in aumento a seguito dell'approvazione di perizie di variante, l'esecutore dei lavori dovrà procedere all'integrazione della garanzia fideiussoria, adeguandola al nuovo importo contrattuale stabilito dalla perizia di variante.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito.
4. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli atti di

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia autenticata, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.

5. La mancata costituzione della polizza fideiussoria di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta da parte del soggetto appaltante.
6. Approvato il certificato di collaudo provvisorio, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
7. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
8. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere;
9. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
10. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione.
11. Il periodo di garanzia del complesso dei lavori (compresi i ripristini stradali) viene fissato in anni 2 (due) dalla data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio
12. Durante tale periodo l'Imprenditore deve provvedere a sua cura e spese alle riparazioni ed ai rifacimenti che risultassero necessari sia per i deterioramenti, sia per l'imperfetta esecuzione dei lavori.
13. In mancanza di provvedimenti adeguati da parte dell'Imprenditore, la Stazione Appaltante vi provvederà altrimenti addebitando all'Imprenditore le relative spese.
14. Per l'intera durata del periodo l'Imprenditore sarà comunque responsabile ad ogni effetto degli eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi in conseguenza della non perfetta esecuzione dei lavori o per le cause da essa conseguenti.
15. Per le difficoltà e i vizi dell'opera riscontrati successivamente alla data di sottoscrizione dell'atto *certificato di collaudo provvisorio*, si fa espresso riferimento agli artt. 1667 e seguenti del Codice civile.

ART. 47 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo delle garanzie di cui agli articoli Art. 45 - Garanzia a corredo dell'offerta e L'offerta è corredata da:
 - c. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice degli appalti, pari al 2% del prezzo base di gara e precisamente di importo pari a **€ 101.494,96**
 - d. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
6. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
7. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
8. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
 - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;
 - fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.

9. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>
6. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- g. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - h. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
 - i. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
 - j. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - k. prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - l. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
9. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
10. La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore dovranno essere prodotti nelle modalità e nelle forme indicate nel disciplinare di gara.
2. Art. 46 - Cauzione definitiva può essere ridotto per i concorrenti in possesso delle certificazioni previste all'art. 93, comma 7 e art 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

ART. 48 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
2. La polizza assicurativa è prestata da una compagnia di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. La somma assicurata da tale polizza deve essere composta dalle seguenti voci:
- *partita 1) somma pari all'importo del contratto per le opere oggetto dell'appalto;*
 - *partita 2) € 250.000,00 danni per opere ed impianti preesistenti*
 - *partita 3) € 50.000,00 per demolizioni e sgomberi.*

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del *certificato di collaudo provvisorio* e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
5. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale pari ad € 500.000,00 . (euro cinquecentomila/00)
6. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve prevedere la copertura dei danni che l'Impresa debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Impresa o della Stazione Appaltante.
7. La polizza assicurativa per danni di esecuzione dovrà essere conforme allo schema tipo (schema 2.3) approvato con Decreto del 12.03.2004, n. 123 del Ministero delle attività produttive.
8. Le garanzie di cui ai commi 3 e 5, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs n. 50 del 2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 5, del D.Lgs n. 50 del 2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

PUNTO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 49 - VARIAZIONI DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Impresa Appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del 18.04.2016 n. 50.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Sono dettagliate nel seguito le clausole integrative previste dal comma 1 lettera a), dell'articolo 106 del D.Lgs n. 50 del 2016:
 - ai sensi dell'articolo Art. 36 - Revisione prezzi del presente capitolato speciale;
 - eventuali variazioni delle lavorazioni previste negli elaborati progettuali possono derivare dalla presenza di uno stato di fatto dei luoghi diverso rispetto ai dati assunti durante la progettazione dell'opera forniti da parte degli enti esercenti i pubblici servizi o dei soggetti privati (agricoltori) coinvolti dall'esecuzione delle opere. Con riferimento all'Art. 1 - Oggetto dell'appalto, (descrizione sommaria dell'intervento) del presente Capitolato, si potrebbe pertanto rendere necessario procedere a modifiche delle seguenti lavorazioni:
 - rete smaltimento acque meteoriche;
 - rete smaltimento acque nere;
 - rete acquedotto;
 - posa dei cavidotti per la realizzazione della rete di distribuzione elettrica.
5. Ove le modifiche sopra dettagliate non alterano la natura generale del contratto, il contratto stesso potrà essere modificato senza la necessità di una nuova procedura di affidamento e trova applicazione quanto prescritto dal comma 1 lettera a), dell'articolo 106 del D.Lgs n. 50 del 2016.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

6. Qualora dai calcoli effettuati le variazioni risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

7. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

ART. 50 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% (il quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporterà il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili ai sensi dell'art 108 comma 5 del 18.04.2016 n. 50.

ART. 51 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

2. Qualora sia necessario introdurre nuove categorie di lavori per la cui contabilizzazione non siano previsti in contratto i relativi prezzi, si procede alla formazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di concordamento, con i criteri già indicati all'Art. 44 – Disposizioni generali relative ai prezzi comma 5 del presente C.S.A. .

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'esecutore, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso di gara.

5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

PUNTO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**ART. 52 - NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'Appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti vigenti in materia antinfortunistica e deve rendere edotti i propri dipendenti dei rischi connessi all'attività svolta e dotarli del vestiario di lavoro nonché dei mezzi e delle misure idonee alla protezione dai rischi sul lavoro.

3. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.U.R. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

5. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

7. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96, 97 e all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. .

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

8. Fino al termine della crisi emergenziale epidemiologica da COVID-19, l'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le misure di sicurezza anti-contagio Covid 19 previste per legge e in particolare le norme ed indicazioni contenute negli allegati 12 e 13 del DPCM 11 giugno 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri", e nell'allegato A (linee guida ed elenco voci) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 898 del 13 luglio 2020.

ART. 53 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in conformità a quanto previsto dall'art. 100 e dall'Allegato XV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. e messo a disposizione da parte di VIVA Servizi.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento, previa visione, dovrà essere sottoscritto dal Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori di ciascuna impresa, a conferma dell'avvenuta consultazione prevista all'Art. 102 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.
3. Ai sensi dell'Art. 100, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. l'Appaltatore ha la facoltà di presentare, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposte di integrazione e/o modificazione al piano di sicurezza ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
5. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
7. I costi speciali della sicurezza previsti nel PSC, al fine di compensare le misure di sicurezza anti-contagio Covid 19, così come previste dall'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 898 del 13 luglio 2020, saranno corrisposte all'Appaltatore, esclusivamente per la sola durata della crisi emergenziale epidemiologica da COVID-19.

ART. 54 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 17 comma 1, lettera b) e 18 comma 1) dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., alla migliore letteratura tecnica in materia e sviluppato in armonia a quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, di cui al precedente Art. 53 - Piani di sicurezza, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del decreto legislativo sopracitato.
3. Il piano operativo di sicurezza deve essere firmato per accettazione dal Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.

ART. 55 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs n. 50 del 2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ART. 56 - NORME DA OSSERVARE PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E CONFINATI.

1. L'appalto prevede la possibilità di esecuzione di interventi e lavori in ambienti sospetti di inquinamento e/o in ambienti confinati, anche in situazioni di pronto intervento, pertanto l'appaltatore deve disporre di una struttura ed operare conformemente a quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 e s.m.i. . A tal proposito si rimanda a quanto indicato all'Art. 5 - Requisiti di esecuzione .

PUNTO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**ART. 57 - SUBAPPALTO**

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs. 50 /2016
2. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. l'aggiudicatario dovrà effettuare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente OG6.:
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
 - c) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 7, dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la dichiarazione del sub Appaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81;
 - e) che nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori o subcontraenti sia contemplata, a **pena di nullità assoluta**, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi delle Legge 13 Agosto 2010, n. 136;
 - f) l'Impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80, 83 e 84 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore con le modalità indicate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del D.Lgs n. 50 del 2016, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - b) ai sensi dell'articolo 105, comma 15 del D.Lgs n. 50 del 2016, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs n. 50 del 2016, se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione

7. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle Società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

8. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante **non può stipulare direttamente** i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione in quanto sia la richiesta di autorizzazione che la stipula al subappalto deve essere eseguita dall'impresa mandataria.

9. **In caso di consorzio, la consorziata esecutrice non è legittimata a richiedere l'autorizzazione al subappalto e a sottoscrivere il relativo contratto**, dovendo tali adempimenti essere eseguiti dal consorzio, in virtù della natura di soggetto contraente assunta da quest'ultimo nell'ambito della gara e da esso mantenuta nelle successive fasi di esecuzione del contratto (non essendo peraltro escluso che alla sottoscrizione del consorzio possa accompagnarsi, senza però surrogarla, la sottoscrizione degli atti da parte della stessa consorziata esecutrice)

10. Ai fini dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

11. È obbligo dell'appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, al RUP e al CSE, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve essere effettuata almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi

12. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016

13. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 19 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

14. Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore/sub-contraente è incompetente o in desiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

15. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere

16. **L'appalto comprende la possibilità di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, pertanto, vanno rispettate le disposizioni dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 14.09.2011 n. 177 e s.m.i.**

ART. 58 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Direzione Lavori, tempestivamente e comunque entro 20 il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e gli oneri della sicurezza e la proposta motivata di pagamento

2. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro **venti giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

3. Nei casi indicati dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, la stazione appaltante, provvede al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

4. Nei casi espressamente prescritti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., VIVA Servizi provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori solo previo nulla osta da parte dell'appaltatore. Qualora l'Appaltatore non rilasci il richiesto nulla osta, VIVA Servizi si riserva la facoltà di valutare le motivazioni dell'eventuale diniego e procedere in ogni caso ai sensi della normativa sopra richiamata.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

5. Il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
- all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
 - alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori
6. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 5, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
7. Nei casi si provveda al pagamento diretto dei subappaltatori l'appaltatore trasmetterà fattura alla Committenza pari all'intero importo (in considerazione dei meccanismi di *reverse charge* e *split payment*) indicato nel Certificato di Pagamento allegando a questa la fattura che il subappaltatore/i ha emesso alla ditta appaltatrice (in considerazione dei meccanismi di *reverse charge*). La Stazione Appaltante metterà quindi mandati di pagamento distinti a favore di appaltatore e subappaltatore/i

ART. 59 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

1. L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., sollevando la Stazione Appaltante medesima da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del contratto di subappalto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti; l'appaltatore dovrà altresì dare contestuale informazione dell'avvenuta rescissione a VIVA Servizi ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del D.lgs n. 50 del 2016 e ai fini dell'articolo 46 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

ART. 60 - DISCIPLINA DEI NOLI, SERVIZI E FORNITURE

1. Ai fini del presente articolo devono essere considerati noli, servizi e forniture tutte le acquisizioni utili per la realizzazione delle opere di cui all'appalto.
2. Per l'attivazione di qualsiasi nolo, servizio e fornitura, funzionale all'espletamento dei lavori in appalto, l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione predisposta secondo gli appositi modelli predisposti dalla stazione appaltante.
3. Inoltre, per le forniture, l'Appaltatore dovrà presentare specifico dossier attestante la rispondenza delle specifiche tecniche dei prodotti alle prescrizioni di capitolato e, in generale, alle esigenze della Direzione Lavori.
4. Relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, l'appaltatore dovrà provare la valida iscrizione di ciascun fornitore o prestatore di servizi di tutto il processo di filiera negli elenchi prefettizi a tale scopo istituiti (cd. White List). Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non iscritte in White List ma inserite nell'elenco dei richiedenti iscrizione o rinnovo della stessa, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere informazione antimafia tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

PUNTO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**ART. 61 - CONTROVERSIE**

1. Qualora dovessero insorgere contestazioni tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante inerenti aspetti tecnici o fatti verificatisi, verrà applicato l'art. 205 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nonché la procedura ivi prevista.
2. Eventuali eccezioni o riserve da parte dell'appaltatore dovranno essere formulate nei modi e nei termini previsti dall'art. 9 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'Appaltatore confermi le riserve, e per qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante, la definizione delle controversie è attribuita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 62 - ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità al Decreto Ministeriale 49/2018 che introduce l'obbligo di gestione della contabilità di cantiere informatizzata ed ai sensi dell'articolo 52 del Codice degli appalti che dispone che tutte le comunicazioni relative ad appalti pubblici avvengano in forma digitalizzata. Per quanto sopra il termine di cui al comma 2 e 3 decorre dalla data di consegna (ricevuta di consegna) della PEC di trasmissione del Registro di Contabilità

ART. 63 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 64 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo al settore specifico delle opere da realizzarsi, **in genere quello del settore edile**, tutti gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza di quanto indicato al precedente comma 1), accertata dalla Stazione Appaltante o a lei segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla trattenuta dell'importo corrispondente per l'eventuale versamento diretto agli enti previdenziali ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a, quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del medesimo D.Lgs. 50/2016.

4. In conformità a quanto previsto all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l'aggiudicatario, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15.06.2015, n. 81. Conseguentemente l'aggiudicatario dovrà tenere conto della priorità del personale uscente nella eventuale riassunzione presso l'aggiudicatario stesso, in conformità alle esigenze occupazionali risultanti per l'esecuzione dell'appalto, in modo da armonizzare l'obbligo di assunzione con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore. L'aggiudicatario dovrà pertanto dimostrare alla stazione appaltante l'ottemperanza agli obblighi di cui sopra. In ipotesi di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o ad un Consorzio di cui agli artt. 45-48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, gli obblighi di che trattasi, nei termini sopra espressi, si applicano ai soggetti componenti il RTC (mandatario e mandanti) ovvero al Consorzio ed ai consorziati esecutori delle attività in appalto. (solo per procedure aperte) L'eventuale inosservanza delle prescrizioni in questione si configura quale grave inadempimento e, quindi, quale causa di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore."

ART. 65 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori ai sensi dell'art. 108 comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

- j) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 09. 04.2008 n. 81 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 53 - Piani di sicurezza e Art. 54 - Piano operativo di sicurezza del presente Capitolato Speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs 50 del 2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50 del 2016;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 50 del 2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.Lgs 50 del 2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs 50 del 2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs 50 del 2016.
3. La stazione appaltante deve risolvere il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50 del 2016.
4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del D.Lgs 50 del 2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il 15% dell'importo originario del contratto.
5. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
7. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs 50 del 2016, o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente: l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - c) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

d) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

PUNTO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**ART. 66 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, al termine dei lavori, l'appaltatore ne darà immediata comunicazione scritta al Direttore dei lavori il quale procede entro 10 giorni con le necessarie constatazioni in contraddittorio e provvede al rilascio del relativo certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa Appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
4. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte del Direttore dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..
6. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici delle opere e degli impianti realizzati; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui Art. 67 -
Termini per Collaudo , né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'Art. 32 – Pagamenti a saldo

ART. 67 - TERMINI PER COLLAUDO

1. Nel termine dei lavori, verrà eseguito il collaudo dell'opera, ai sensi dell'art. 102, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile.
2. Il Certificato di Collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall'art. 229, comma 3, del DPR 207/2010 e dall'art. 102, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 Il termine di cui al primo comma è interrotto qualora si contesti l'esistenza l'esecuzione a regola d'arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo e/o verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 68 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino al certificato di collaudo.

PUNTO 12 -NORME FINALI**ART. 69 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la condizione del cantiere ed è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale assunto e di quello incaricato;
2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali forniti dalla stessa;
3. Oltre agli oneri di cui al D.Lgs n. 50 del 2016, al capitolato generale d'appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e agli oneri di cui al D.M. 145/2000, per quanto applicabili, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, almeno un cartello avente larghezza di almeno 1,00 m ed altezza di almeno 0,70 m in cui siano riportate le indicazioni previste dalla Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL. Sui cartelli dovranno essere, comunque, indicati: la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, l'impresa esecutrice dei lavori, l'importo complessivo dei lavori, la data di decorrenza del contratto, la durata contrattuale degli stessi e la conseguente data di ultimazione, data inizio/fine del ODL in esecuzione, i nominativi dei Progettisti, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del Responsabile del procedimento in fase di esecuzione, del direttore tecnico di cantiere ed i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. La cartellonistica dovrà riprodurre il logo della Stazione Appaltante e dovrà essere collocata in corrispondenza dei cantieri, come richiesto dalle norme, e con la funzione di rendere omogenea la cartellonistica prevista dalla normativa in materia di Lavori Pubblici;
 - b) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
 - c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione e al successivo smontaggio del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

- g) l'esecuzione presso gli Istituti autorizzati, della caratterizzazione dei materiali e rifiuti, di qualsiasi natura e consistenza, incontrati nel corso dell'esecuzione dei lavori, nell'ambito del presente contratto di appalto
- h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- k) l'obbligo di mantenere tutti i passaggi pubblici e privati, ove occorra, con idonee passerelle fatte e curate in modo da dare l'assoluta sicurezza del transito.
- l) l'obbligo di fornire, a richiesta della Direzione Lavori, fotografie delle opere in formato 13x18 unitamente ai negativi o in formato digitale.
- m) l'onere di rilevare graficamente i lavori eseguiti con disegni quotati e riferiti a punti fissi riconoscibili sul terreno per l'individuazione dei lavori eseguiti;
- n) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- o) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;
- p) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- q) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- r) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- t) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- u) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- v) il mantenimento in esercizio delle fognature esistenti incrociate durante i lavori ed in particolare quelle che devono essere allacciate.
- w) le indagini preventive sullo stato, consistenza, tracciato e profondità di tutte le strutture e servizi, pubblici e privati, esistenti in corrispondenza degli scavi del cantiere. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori una documentazione grafica adeguata dei risultati dell'indagine preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione di scavo o di esecuzione dei lavori, pena la loro immediata interruzione.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

- x) Sono a carico dell'Impresa le assistenze allo spostamento dei sottoservizi che comprendono scavi, rinterrati, macchine operatrici, personale, etc. Lo spostamento verrà eseguito da ditte specialistiche e compensato a queste direttamente dall'Amministrazione.
 - y) La verifica dello stato dei luoghi ed eventualmente delle condizioni strutturali dei fabbricati limitrofi, rimanendo l'unica responsabile per eventuali danneggiamenti o peggioramenti delle condizioni statiche degli stessi fabbricati dovuti a vibrazioni eccessive o a lavorazioni in grado di provocare conseguenze statiche in dette costruzioni.
 - z) L'obbligo di comunicare i nominativi dei saldatori che dovranno essere muniti di patentino professionale in corso di validità; questo personale dovrà essere idoneo a giudizio insindacabile della Direzione Lavori;
 - aa) Tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, Enti pubblici e privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, Forze Armate e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti quei permessi necessari che la Stazione Appaltante non ha provveduto a richiedere e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.
5. **In particolare, l'Impresa dovrà richiedere il permesso di manomissione suolo pubblico e ad effettuare al Comune i conseguenti pagamenti connessi all'occupazione del suolo pubblico. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi nei lavori conseguenti al non tempestivo ottenimento dei permessi, autorizzazioni, ecc.**
6. Prima della formulazione dell'offerta l'Appaltatore è obbligato a prendere visione delle procedure aziendali regolanti le interruzioni programmate dell'erogazione dei servizi acqua e gas, che l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente rispettare durante l'esecuzione dei lavori, assumendosene tutti gli oneri conseguenti.
7. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale

ART. 70 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
- a) il "diario dei lavori" nel quale sono registrati, a cura dell'Appaltatore tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte;
 - b) il "registro delle presenze" di cui dell'art.11, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n.33 del 18/11/2008 in cui vengono annotati, a cura e onere dell'Impresa, gli estremi del personale giornalmente impiegato in cantiere;
 - c) copia del "libro unico del lavoro dell'Impresa" nonché tutta la documentazione richiesta dal D.Lgs.81/08;
 - d) nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'art.131 D.Lgs. 81/08 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.);
 - e) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che non più misurabili con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - f) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. L'Appaltatore deve verificare tutti i calcoli strutturali e deve dare indicazioni sulle modalità costruttive che intende adottare prima dell'esecuzione delle opere.

5. L'imprenditore nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto e di subappalto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. deve munire i propri lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; secondo quanto disposto dall'art. 5 della L. 136/2010 la tessera di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, gli estremi dell'autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del committente.

6. Nessun compenso spetta all'Imprenditore, ad eccezione di quelli previsti nell'Elenco Prezzi, per trasporti a piè d'opera (carico e scarico compresi) di materiali.

7. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi, dai regolamenti, nonché dal codice della strada, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati dai lavori.

8. Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dal presente articolo e dal Capitolato Generale si è tenuto conto nell'annesso Elenco Prezzi Unitari, perciò l'Imprenditore null'altro potrà chiedere, a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di quanto prescritto nei Capitolati stessi.

ART. 71 - FORNITURE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Nel caso in cui le forniture vengano effettuate direttamente dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà indicare il luogo dove depositare i materiali compresi ***nell'allegato "A"*** al presente Capitolato Speciale d'Appalto ***"Elenco materiali forniti dalla Stazione Appaltante"***, per i quali lo stesso Appaltatore dovrà provvedere alle spese di conservazione e custodia. Il luogo scelto per il deposito dovrà essere giudicato idoneo dalla D.L.

2. Dei suddetti materiali l'Appaltatore dovrà darne ricevuta scritta (redazione di apposito Verbale o firma su DDT) a tutti gli effetti valida per l'accettazione e l'assunzione di ogni responsabilità che possa derivarne.

3. L'Appaltatore potrà inoltre richiedere, esplicitando la relativa motivazione, alla Stazione Appaltante l'eventuale materiale in più (in aggiunta o sostituzione di quello previsto dal suddetto "Elenco forniture aziendali") che ritiene necessario per la realizzazione dell'opera. Tale richiesta dovrà essere anteriore all'impiego del materiale stesso di almeno dieci giorni.

4. L'Appaltatore, in ogni caso, è tenuto al ritiro del materiale presso i magazzini della Stazione Appaltante o depositi indicati dallo stesso, al carico trasporto e scarico a proprie spese nell'area di cantiere.

5. La Stazione Appaltante, se non in grado di soddisfare alle richieste nel termine previsto, ne darà tempestiva notizia all'Impresa, la quale dovrà in questo caso provvedere autonomamente al rifornimento del materiale occorrente.

6. I materiali di cui all'allegato ***"A" Elenco materiali forniti dalla Stazione Appaltante"*** eventualmente forniti in eccesso e/o non utilizzati e quelli provenienti da recuperi o demolizioni dovranno essere raccolti a cura dell'Impresa e consegnati al magazzino o deposito che la Stazione Appaltante avrà designato.

7. Per i materiali che a lavori ultimati risulteranno non impiegati nè riconsegnati alla Viva Servizi S.p.A oppure che saranno riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o danneggiamento, sarà effettuata una corrispondente operazione di addebito, al costo, sul primo stato di avanzamento che sarà emesso o sul conto finale

8. I materiali di cui sopra, salvo quelli per cui è prevista la distruzione, devono essere riconsegnati accompagnati da Regolare Documento di Trasporto.

9. Nessun compenso spetta all'Appaltatore, ad eccezione di quelli previsti nell'Elenco Voci, per trasporti a piè d'opera (carico e scarico compresi) di materiali.

10. La fornitura dei materiali di cui all'allegato ***"A" "Elenco materiali forniti dalla Stazione Appaltante"***, potranno essere frazionate, a richiesta della Direzione Lavori, sulla base delle necessità che scaturiscono dalla programmazione dei lavori fornita dall'impresa.

ART. 72 – ESPROPRI, ASSERVIMENTI E OCCUPAZIONI DI AREE PRIVATE

1. La Stazione Appaltante provvederà, a sua cura e spese, alla definizione dei seguenti rapporti patrimoniali con i proprietari privati delle aree interessate dalle opere da eseguire:

- danni ai soprassuoli derivanti da attraversamenti o passaggi in terreni coltivati, fino ad una larghezza massima di m 12 centrata lungo l'asse della tubazione e per fognature poste a profondità maggiori a m 3 fino ad una larghezza massima di m 20 centrata lungo l'asse della tubazione;
- indennità di occupazione temporanea d'urgenza per la stessa larghezza di cui sopra;
- servitù;

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

- espropri.
- 2. L'Impresa provvederà invece, a sua cura e spese, a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per derivazioni provvisorie, per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per i depositi di materiale e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori.
- 3. L'Impresa provvederà anche al pagamento dei danni ai soprassuoli e dell'indennità di occupazione per l'eventuale larghezza eccedente i 12 o 20 metri di cui sopra.
- 4. Resta precisato che l'Impresa risponderà sempre nei confronti dei terzi per dette operazioni, obbligandosi a sollevare la Stazione Appaltante da ogni richiesta.

ART. 73 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO TERRE, ROCCE E RIFIUTI

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del D.M. 145/2000. La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal D.L. e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.
3. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale, pertanto è da escludersi in modo categorico l'utilizzo delle piazzole predisposte dalla Stazione Appaltante per i propri lavori di manutenzione
4. In attuazione dell'articolo 36 del D.M. 145/2000 i materiali provenienti dalle escavazioni non direttamente riutilizzati devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discariche autorizzate, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti nelle rispettive voci di elenco prezzi. Qualora l'Appaltatore produca o rinvenga materiali residui di laterizio, di intonaci, di conglomerati c.a., residui di costruzioni, si applicano le medesime procedure per lo smaltimento a discarica autorizzata od il riciclo
5. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante tutte le attività svolte dall'Appaltatore dovrà essere gestito dallo stesso. L'Impresa dovrà risultare produttrice del rifiuto e pertanto nei Formulari la ditta appaltatrice dovrà essere indicata come produttrice del rifiuto. L'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori copia del "Formulario di Identificazione Rifiuto" o "Documento di rintracciabilità" che evidenzia l'avvenuto smaltimento o l'avvenuto conferimento presso un impianto autorizzato per le successive attività di recupero.
6. L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a reperire uno o più siti "depositi temporanei autorizzati" prescelti come luogo di "concentramento e valutazione tecnica" dove trasportare il materiale di scavo proveniente dal cantiere in cui si effettuano manutenzioni delle infrastrutture. Detti materiali di risulta derivanti dalle attività di manutenzione delle reti (terre da scavo e altri materiali) devono poi essere valutati a cura e spese dell'Appaltatore per selezionare quelli effettivamente riutilizzabili che possono essere conferiti ad impianto di recupero autorizzato, quelli che sono da scartare che devono essere conferiti in discarica autorizzata e quelli che sono in attesa del riutilizzo.. L'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, recupero, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste dalla normativa vigente. Inoltre, le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio e recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi.
7. L'Appaltatore dovrà provvedere all'analisi per l'emissione di certificati per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti
8. È fatto obbligo all'impresa di provvedere a propria cura e spese alla caratterizzazione e alla gestione dei materiali provenienti da demolizioni, da scavi o da pulizia di condotte di fognatura, mediante trasporto in discarica autorizzata od altra forma di smaltimento ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i e relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti. Si raccomanda a tal proposito il rispetto delle modalità di trasporto per i detriti bituminosi (asfalti) provenienti dagli scavi, dai quali vanno separati. Il materiale bituminoso derivante dalla demolizione di superfici stradali dovrà essere smaltito come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale), ovvero potrà essere o smaltito in discarica autorizzata previa compilazione del formulario (da consegnare in copia alla D.L.), oppure avviato al riciclaggio presso Ditte autorizzate sempre previa compilazione del formulario (da consegnare in copia alla D.L.).
9. Il materiale di scavo frammisto al conglomerato bituminoso dato dalla demolizione della superficie stradale è da considerarsi a tutti gli effetti rifiuto sottoposto alla disciplina del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .
10. Per il rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consigliabile prevedere da parte dell'Appaltatore nella fase di scavo ed allontanamento la separazione del rifiuto costituito da conglomerati bituminosi dalle terre di scavo e/o dagli altri rifiuti

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

da costruzione e demolizione, per consentire un più agevole smaltimento e/o riciclo, ed anche per ottenere l'accettazione di tali rifiuti da parte di discariche autorizzate e/o Ditte di riciclaggio autorizzate

11. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale e l'appaltatore dovrà adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e la compilazione dei formulari dei rifiuti (FIR) indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

12. L'impresa in qualità di "produttore del rifiuto" e l'unica esclusiva responsabile a tutti gli effetti di legge della gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito del presente contratto di appalto e rimane unica, esclusiva responsabile a tutti gli effetti nei confronti della Stazione Appaltante.

13. L'appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante copia della documentazione attestante l'avvenuta gestione del rifiuto nel rispetto della normativa ambientale (copia del FIR, copia dei certificati analitici, etc.) entro 30 giorni dall'avvenuta operazione di gestione del rifiuto stesso;

14. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento e la relativa movimentazione delle terre e rocce da scavo (TRS), ivi compresi i casi in cui:

- a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del D. Lgs n. 152 del 2006 e. s.m.i.;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 184 bis del D. Lgs n. 152 del 2006 e. s.m.i. e vadano trattate nel rispetto di quanto previsto dal DM 161/2012 e s.m.i., in quanto provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale;
- c) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 184 bis del D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i., con le procedure indicate dall'art. 41bis della Legge 98/2013 in quanto provenienti da opere NON soggette a V.I.A. o A.I.A..

15. In caso di fattibilità tecnico economica e fermo restando la responsabilità esclusiva dell'Impresa, i rifiuti prodotti vanno conferiti prioritariamente presso impianti di recupero oppure vanno privilegiate le operazioni di recupero per i rifiuti prodotti durante i lavori oppure, se a seguito delle analisi su campioni dovesse essere accertato un inquinamento dello stesso o fosse acclarata l'impossibilità tecnico/economica di un conferimento a recupero, **dovrà essere conferito a smaltimento finale presso discarica autorizzata previa autorizzazione della DL.**

16. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART. 74 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

ART. 75 - CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 250 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nell'ALLEGATO B "Cartello di cantiere", curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 76 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (**occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.**) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo .

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del D.M. 145/2000.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla Legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 77 - DANNI.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Qualora si verificassero danni ai lavori, causati da forza maggiore, questi debbono essere denunciati alla Direzione lavori entro il termine di 5 giorni naturali e consecutivi da quello del verificarsi dell'evento a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore quei danni conseguenti da rotture di tubazioni, alle trincee ed agli scavi aperti per la costruzione di manufatti o per la posa delle tubazioni, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
4. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.
5. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'appaltatore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, riportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a risponderne.

ALLEGATO A – ELENCO MATERIALI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE

1. Non è prevista fornitura di materiale inerti e/o materiale per riempimento degli scavi da parte della stazione appaltante né materiale relativo ai ripristini stradali (binder, miscele bituminose, pavimentazioni, cordoli etc), carpenteria metallica, ferri di armatura, manufatti (pozzetti, armadi etc) in genere, murature varie e materiali di consumo in generale
2. Sono di norma forniti dalla stazione appaltante i materiali relativi a valvolame vario, saracinesche, tubazioni e relativi pezzi speciali (curve, raccordi, manicotti, flange etc), collari di riparazione, giunti di smontaggio.
3. I materiali consegnati che residueranno alla fine dei lavori dovranno essere riconsegnati alla Viva Servizi S.p.A con relativo verbale in cui sarà precisato lo stato di conservazione di materiali ed al quale sarà allegata una dettagliata distinta degli stessi - con le modalità che saranno da questa, o per essa dal Direttore dei lavori, stabilite.

ALLEGATO B – CARTELLO DI CANTIERE



DIVISIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

U.O./SETT. _____

Titolo dell'opera: "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA _" (dati completi incluso CUP – CIG, categoria lavori OG6)

Ente appaltante: "VIVA SERVIZI SPA_"

Finanziamento dell'opera: -- Somme di bilancio VIVA Servizi Spa - Deliberazione n. ___ del _____

Importo a base di gara € 5.074.748,00+ IVA di cui € 74.748,00+ IVA per oneri in materia di sicurezza

Importo contrattuale € _____ + IVA di cui € 74.748,00+ IVA per oneri in materia di sicurezza

Impresa esecutrice: _____(dati completi impresa inclusa iscrizione CCIAA, matricola INAIL/INPS/CE e numero telefonico)Impresa Subappaltatrice _____ (dati completi impresa inclusa iscrizione CCIAA e numero telefonico)

Estremi del titolo abilitativo/permesso costruire _____

Data consegna lavori: _____

Data prevista per l'ultimazione dei lavori _____

Progetto redatto da: ING. ANDREA DE ANGELIS_

Responsabile dei lavori e Responsabile Unico del procedimento per l'intervento VIVA Servizi Spa : ING. GIACOMO BALZANI _

Ufficio di Direzione Lavori VIVA Servizi Spa _____

_____Direttore Tecnico di Cantiere : _____ (INSERIRE INDIRIZZO E N: TELEFONICO)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ING. ANDREA DE ANGELIS

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: _____